SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 297**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 dicembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.

Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 17 dicembre 1987.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 26 aprile 1976, n. 185, che determina la composizione del consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, che approva il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, che modifica ed integra il suddetto regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale;

Visto il telex 28 novembre 1987, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per la funzione pubblica, ha confermato l'opportunità di fissare per i giorni 22 e 23 maggio 1988 la data delle elezioni;

Vista la delibera del competente consiglio di amministrazione, che nella seduta del 15 dicembre 1987 ha espresso il proprio avviso sulla individuazione delle commissioni circoscrizionali ed ha proposto le terne per la designazione dei componenti della commissione elettorale centrale e della commissione elettorale circoscrizionale;

Vista la nota 12 dicembre 1987, n. 16768/210, del Presidente della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili sono indette per i giorni 22 e 23 maggio 1988 e si svolgeranno il giorno 22 dalle ore 8 alle ore 20 ed il giorno 23 dalle ore 8 alle 14.

Art. 2.

E stabilita una sola circoscrizione elettorale, con competenza su tutto il territorio nazionale, con sede in Roma, presso l'ufficio centrale degli archivi notarili.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Di Censo sott. Wladimiro, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:

Iansiti dott. Odoardo, dirigente superiore, capo della circoscrizione ispettiva di Roma;

Liguori dott. Fulvio, primo dirigente, conservatore capo dell'archivio notarile di Verona;

Di Vincenzo Casale dott.ssa Claudia, conservatore superiore presso l'archivio notarile di Napoli;

Villani Mario, conservatore presso l'ufficio centrale degli archivi notarili;

Gorgoni Antonio, segretario presso l'archivio notarile di Lecce;

Antinucci Giacomo, aiutante principale presso l'archivio di Roma.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma, presso l'ufficio centrale degli archivi notarili.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 15 marzo 1988, alle ore 10

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale è costituita come segue:

Presidente:

Corradini dott.ssa Maria Luisa, dirigente superiore, capo della circoscrizione ispettiva di Milano.

Componenti:

Pacelli Pagliuca Cifone dott.ssa Anna Maria, conservatore superiore dell'archivio notarile di Alessandria;

de Caprariis dott.ssa Anna, conservatore superiore nell'archivio notarile di Firenze;

Olla dott. Luigi, conservatore dell'archivio notarile di Cagliari;

La Rocca Francesco, segretario nell'archivio notarile di Palermo;

Flamini Fausto, segretario nell'ufficio centrale degli archivi notarili;

Veneri Giustino, aiutante principale nell'ufficio centrale degli archivi notarili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione.

Roma, addì 17 dicembre 1987

p. *Il Ministro:* CATTANEI

87A11329

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 23 novembre 1987.

Riconoscimento governativo alla camera di commercio italiana di Lione (Francia).

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 2 della legge 1° luglio 1970, n. 518, relativo al riconoscimento quali camere di commercio italiane all'estero delle associazioni di operatori economici costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia;

Visti gli articoli 2 e 3 della sopraddetta legge relativi alla procedura per la concessione del riconoscimento governativo quali camere di commercio italiane all'estero delle associazioni sopra indicate;

Considerato che la camera di commercio italiana di Lione ha chiesto con istanza del 13 maggio 1987, trasmessa all'ambasciata d'Italia a Parigi il 27 maggio 1987, la concessione del riconoscimento stesso;

Riconosciuto che il suddetto sodalizio e lo statuto che lo regola, rispondono a quanto prescritto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 518;

Sentito il parere del Ministero degli affari esteri, che si e espresso favorevolmente in data 15 settembre 1987;

Decreta:

La concessione del riconoscimento governativo alla camera di commercio italiana di Lione (Francia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1987

Il Ministro: RUGGIERO

87A11200

DECRETO 23 novembre 1987.

Riconoscimento governativo alla camera di commercio e industria italiana in Victoria, con sede a Melbourne (Australia).

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 2 della legge 1° luglio 1970, n. 518, relativo al riconoscimento quali camere di commercio italiane all'estero delle associazioni di operatori economici costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia;

Visti gli articoli 2 e 3 della sopraddetta legge relativi alla procedura per la concessione del riconoscimento governativo quali camere di commercio italiane all'estero delle associazioni sopra indicate;

Considerato che la camera di commercio e industria italiana in Victoria, con sede a Melbourne, ha chiesto con istanza del 16 febbraio 1987, trasmessa all'ambasciata d'Italia a Canberra il 25 marzo 1987, la concessione del riconoscimento stesso;

Riconosciuto che il suddetto sodalizio e lo statuto che lo regola, rispondono a quanto prescritto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 518;

Sentito il parere del Ministero degli affari esteri, che si è espresso favorevolmente in data 16 settembre 1987;

Decreta:

La concessione del riconoscimento governativo alla camera di commercio e industria italiana in Victoria, con sede a Melbourne (Australia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1987

Il Ministro: RUGGIERO

87A11201

DECRETO 23 novembre 1987.

Riconoscimento governativo alla camera di commercio italiana, con sede in Montreal (Canada).

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 2 della legge 1° luglio 1970, n. 518, relativo al riconoscimento quali camere di commercio italiane all'estero delle associazioni di operatori economici costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia;

Visti gli articoli 2 e 3 della sopraddetta legge relativi alla procedura per la concessione del riconoscimento governativo quali camere di commercio italiane all'estero delle associazioni sopra indicate;

Considerato che la camera di commercio italiana, con sede in Montreal (Canada), ha chiesto, con istanza del 19 dicembre 1986 trasmessa dall'ambasciata d'Italia a Ottawa il 7 luglio 1987, la concessione del riconoscimento stesso;

Riconosciuto che il suddetto sodalizio e lo statuto che lo regola, rispondono a quanto prescritto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 518;

Sentito il parere del Ministero degli affari esteri, che si è espresso favorevolmente in data 3 ottobre 1987;

Decreta:

La concessione del riconoscimento governativo alla camera di commercio italiana, con sede in Montreal (Canada).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1987

Il Ministro: RUGGIERO

87A11202

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 novembre 1987.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,15% di scadenza 1° maggio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1986, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1987, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza 1° maggio 1990;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza 1° maggio 1990, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, e sono numerate dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra, da quella n. 1 di scadenza 1° novembre 1987, fino a quella n. 6 di scadenza 1° maggio 1990.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione del ritratto di Leonardo con cappello, di maestro toscano del secolo XV e della stessa cornice che contiene detto quadro nella Galleria degli Uffizi di Firenze.

La cornice superiore e inferiore riporta, a destra, una sezione rettangolare priva di stampa, onde permettere l'inserimento della numerazione magnetica.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee ondulate intrecciate su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale del Debito Pubblico (sempre su due righe in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 9,15% - di scadenza 1° maggio 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1986, n. 910 - e decreto ministeriale 23 aprile 1987 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 6,25% di cui al D.L. 19 settembre 1986 - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro - del Debito Pubblico - con godimento dal 1° maggio 1987 - Roma, 2 maggio 1987; seguono le diciture, da sinistra a destra, - V° per la Corte dei conti (Spanò), il Direttore Generale (Ranuzzi), Il Primo Dirigente (Marzio)» - in basso a destra è indicato n. 786400 di pos. (Serie IV).

A sinistra della leggenda «Iscritto nel Gran Libro etc.» è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 9,15% di scadenza 1° maggio 1990; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° maggio 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre - 1986, n. 910 e D.M. 23 aprile 1987 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 6,25% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «9,15%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra,

delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Al di sotto di tale spazio quadrangolare, è posto un disco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 9,15% - 1° maggio 1990».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000: viola malva-viola scuro;
per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;
per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;
per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;
per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;
per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;
per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie e le firme del prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione delle cedole, sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1987
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 211

87A11230

DECRETO 17 dicembre 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 30 dicembre 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 30 marzo 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 97,28 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

In deroga al disposto dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse, le eventuali maggiorazioni di prezzo rispetto al prezzo base di collocamento possono essere pari a 1 centesimo di lira o multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da quelle prescritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

In deroga al disposto del secondo comma del citato art. 20 il prezzo medio ponderato viene arrotondato ad un centesimo di lira per eccesso allorché esistano frazioni di cifra superiori a 5 millesimi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale. Tali operatori hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 dicembre 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1987
Registro n. 45 Tesoro, foglio n. 150

87A11326

DECRETO 17 dicembre 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 30 dicembre 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 giugno 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 94,60 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

In deroga al disposto dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse, le eventuali maggiorazioni di prezzo rispetto al prezzo base di collocamento possono essere pari a un centesimo di lira o multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da quelle prescritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

In deroga al disposto del secondo comma del citato art. 20 il prezzo medio ponderato viene arrotondato ad un centesimo di lira per eccesso allorché esistano frazioni di cifra superiori a 5 millesimi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 dicembre 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1987
Registro n. 45 Tesoro, foglio n. 151

87A11327

DECRETO 17 dicembre 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 30 dicembre 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 30 dicembre 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 89,45 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 16 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 13 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto dell'emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma Amministrazione centrale Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 dicembre 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1987
Registro n. 45 Tesoro, foglio n. 152

87A11328

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 novembre 1987.

Aggiornamento della tabella *A* allegata alla legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 93, che reca disposizioni integrative della soprarichiamata legge n. 1102/71;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della richiamata legge n. 93/81, che prevede l'automatico aggiornamento dei coefficienti percentuali della tabella *A*, allorché i parametri, di cui al secondo comma del medesimo art. 1 subiscono variazioni;

Visto il decreto interministeriale Bilancio-Agricoltura e foreste n. 024/84 del 19 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 20 luglio 1984, con il quale vengono rideterminati i coefficienti di cui alla tabella *A*, ex legge n. 93/81;

Verificatesi le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 93/81;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento della richiamata tabella *A* di cui al citato decreto interministeriale Bilancio-Agricoltura e foreste n. 024/84 del 19 giugno 1984;

Sentite le regioni nella seduta della commissione interregionale del 15 ottobre 1987:

Decreta:

Art. 1.

È approvata la nuova tabella di riparto delle risorse finanziarie ex legge n. 93/81, che sostituisce a tutti gli effetti quella analoga di cui al precedente decreto interministeriale Bilancio-Agricoltura e foreste n. 024/84 del 19 giugno 1984 menzionato in premessa:

Regioni e province autonome	Coefficienti
Provincia autonoma di Trento	1,425
Provincia autonoma di Bolzano	1,610
Valle d'Aosta	1,455
Piemonte	7,746
Liguria	3,157
Lombardia	9,363
Veneto	3,929

Regioni e province autonome	Coefficienti	
Friuli-Venezia Giulia	2,411	
Emilia-Romagna	4,524	
Marche	3,405	(di cui 0,397 Marche sud)
Toscana	6,210	(di cui 0,337 Toscana sud)
Umbria	4,821	
Lazio	5,058	(di cui 2,172 Lazio sud)
Abruzzo	5,141	
Molise	2,376	
Campania	6,689	
Puglia	3,013	
Basilicata	4,681	
Calabria	7,224	
Sicilia	6,017	
Sardegna	9,745	
Totale	100,0	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1987

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
COLOMBO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

87A11148

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

DECRETO 9 novembre 1987.

Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione del Ministero delle partecipazioni statali.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dall'art. 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 8;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 2 della legge 22 gennaio 1982, n. 8, che stabilisce in quattro anni la durata in carica dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1984, prot. n. 12776/30, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1984, reg. n. 12 Partecipazioni statali, foglio n. 62, con il quale sono stati nominati in seno al consiglio di amministrazione, per il quadriennio 1984-1988, i rappresentanti eletti dal personale;

Considerato che alla fine del mese di maggio 1988 scadrà il quadriennio di durata in carica dei suddetti rappresentanti del personale;

Ritenuto di doversi indire le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero;

Considerato che l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, prevede che la data delle elezioni è stabilita di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il telex n. 11410 del 28 novembre 1987 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha indicato nei giorni 22 e 23 maggio 1988 le date per lo svolgimento delle elezioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere con successivo decreto alla costituzione delle prescritte commissioni elettorali centrale e circoscrizionale;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle partecipazioni statali avranno luogo il giorno 22 maggio 1988 dalle ore 8 alle ore 20, e proseguiranno il giorno 23 maggio 1988, dalle ore 8 alle ore 14, presso la sede del Ministero stesso, sita in Roma, via Sallustiana n. 53.

Art. 2.

Con successivo decreto si provvederà alla costituzione delle prescritte commissioni elettorali centrale e circoscrizionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 9 novembre 1987

Il Ministro: GRANELLI

87A11279

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 21 settembre 1987), **coordinato con la legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 21 novembre 1987), **recante: «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. *È autorizzata la spesa di lire 765,3 miliardi per l'anno finanziario 1987, di lire 663,40 miliardi per l'anno finanziario 1988 e di lire 663,45 miliardi per l'anno finanziario 1989 relativa:*

a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della Polizia) e SAP (Sindacato autonomo della Polizia) in materia di trattamento economico concernente il personale della Polizia di Stato, nonché all'estensione, fatta salva ogni disposizione contenuta nel presente provvedimento relativa alla sola Polizia di Stato, dei benefici economici previsti dal predetto decreto all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per effetto dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni ***(a)***:

b) all'attribuzione dei benefici di cui ai seguenti articoli.

(a) Il testo dell'art. 43 della legge n. 121/1981 è riportato in appendice.

Art. 2.

1. L'indennità prevista all'articolo 2, commi primo, terzo e quattordicesimo, della legge 20 marzo 1984, n. 34 ***(a)***, è incrementata del dieci per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 e di un ulteriore dieci per cento dal 1° gennaio 1987, sulle misure vigenti al 31 dicembre 1985.

2. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 ***(b)***, nonché a quello dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 ***(c)***, compete l'indennità di cui al comma 1, in misura pari al 100 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia di qualifica corrispondente.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 previsti per il personale della Polizia di Stato, sono estesi, con le medesime decorrenze, in relazione al disposto dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ***(d)***, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato.

4. L'incremento della misura del supplemento giornaliero dell'indennità mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni ***(e)***, previsto dall'articolo 7, punto 1, dell'accordo di cui all'articolo 1, è esteso al personale indicato nell'articolo 2, commi primo e terzo, della legge 20 marzo 1984, n. 34 ***(a)***, nonché al personale di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Con decorrenza dal 25 giugno 1982 per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nel ruolo ad esaurimento, che riveste le qualifiche sottoindicate sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento:

ispettore capo, ispettore principale, qualifiche del ruolo dei sovrintendenti, assistenti . . . . n. 2 scatti
agente scelto . . . . » 1 scatto

6. Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, per il solo personale della Polizia di Stato che alla data del 25 giugno 1982 riveste la qualifica di assistente capo è attribuito uno scatto del 2,50 per cento computato sullo stipendio in godimento al 1° gennaio 1983.

7. *Gli scatti suddetti non concorrono alla determinazione del maturato economico dei sovrintendenti principali promossi alla qualifica di sovrintendente capo dopo il 25 giugno 1982; agli stessi sono attribuiti due scatti del 2,50 per cento computati sul nuovo stipendio a decorrere dalla data della promozione.*

8. I miglioramenti previsti dai precedenti commi sono assorbiti dai benefici di cui all'articolo 44, comma 1, della legge 10 ottobre 1986, n. 668 ***(f)***.

9. Al personale della Polizia di Stato nel periodo 25 giugno 1982-31 ottobre 1986 si applica l'articolo 138, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come sostituito dall'articolo 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432 ***(g)***.

10. Per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nei ruoli ad esaurimento che riveste, alla data del 1° novembre 1986, la qualifica di ispettore capo, ispettore principale, ispettore e sovrintendente capo, con decorrenza dal 1° novembre 1986, sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento con riferimento al trattamento stipendiale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 *(h)*:

ispettore capo	n.	4	scatti
ispettore principale	»	5	»
ispettore	»	3	»
sovrintendente capo	»	4	»

11. Detti scatti sono attribuiti previo assorbimento degli scatti *di cui ai commi 5 e 7, nonché* degli scatti gerarchici eventualmente in godimento al 31 dicembre 1985 e sono riassorbiti nel caso di promozione che comporti transito a livello retributivo superiore.

12. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale delle Forze di polizia una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

13. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale delle Forze di polizia in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

14. Nei confronti del personale delle Forze di polizia, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni *(i)*, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

15. Ai titolari di pensioni di riversibilità aventi causa del personale delle Forze di polizia collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 14. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

16. Al personale delle Forze di polizia che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età ovvero per decesso o per inabilità assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

16-*bis. I provvedimenti di cessazione dal servizio del personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato sono assoggettati al visto di legittimità da parte degli organi di controllo in via successiva.*

16-*ter. Per i dirigenti della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, destinatari dell'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379* ***(l)****, i provvedimenti di inquadramento economico vengono adottati con atto ricognitivo e non sono assoggettati al visto di legittimità da parte degli organi di controllo.*

16-*quater. Nell'attesa del perfezionamento dei provvedimenti formali di riliquidazione delle pensioni dei dirigenti, gli enti amministrativi della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato sono autorizzati a corrispondere sulle pensioni provvisorie acconti in misura pari al 90 per cento delle nuove competenze spettanti.*

16-*quinquies. Le direzioni provinciali del Tesoro sono parimenti autorizzate a corrispondere sulle pensioni definitive i medesimi acconti sulla base degli atti di inquadramento economico predisposti dall'Amministrazione della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato.*

17. Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 ***(m)***, compete al personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, delle qualifiche di seguito indicate, un'autonoma maggiorazione di stipendio del seguente importo annuo lordo:

primo dirigente	L.	700.000
dirigente superiore	»	900.000
dirigente generale	»	1.100.000

18. L'autonoma maggiorazione di stipendio di cui al comma 17 è attribuita nelle stesse misure ai corrispondenti gradi o qualifiche delle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ***(d)***, nonché ai destinatari delle disposizioni di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ***(d)***.

19. L'autonoma maggiorazione di stipendio compete altresì ai sottotenenti delle Forze di polizia nella misura di L. 480.000 annue lorde.

20. L'autonoma maggiorazione di stipendio di cui ai precedenti commi ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ***(n)***, e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.

21. A decorrere dal 1° gennaio 1986, le disposizioni di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ***(d)***, si intendono riferite anche alle misure orarie del compenso per il lavoro straordinario.

22. In assenza di nuova normativa, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34 *(a)*, e sulla base dei valori tabellari di cui alla legge medesima. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nel grado di provenienza ed in quello di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

22-*bis*. *A tutto il personale della Polizia di Stato e a quello di cui alla tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 (o), senza distinzione per il ruolo di appartenenza, con trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al pari qualifica avente pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è attribuito nel tempo lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma si applica al personale del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato autonomamente e nell'ambito dei rispettivi ruoli di appartenenza.*

(a) Il testo dei commi primo, terzo e quattordicesimo dell'art. 2 della legge n. 34/1984 è riportato in appendice.

(b) Il D.P.R. n. 337/1982 (in suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 giugno 1982) concerne: «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica».

(c) Il D.P.R. n. 338/1982 (in suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 giugno 1982) concerne: «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato».

(d) Per il testo dell'art. 43 della legge n. 121/1981 si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 1.

Il testo vigente dell'art. 16 della legge n. 121/1981 è il seguente:

«Art. 16 *(Forze di polizia)*. — Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso».

(e) Il testo dell'art. 2 della legge n. 135/1975 è riportato in appendice.

(f) La legge n. 668/1986 (in suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 1986) concerne: «Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza». Il testo vigente dell'art. 44, comma 1, della predetta legge è il seguente: «1. Anche al personale della Polizia di Stato si applicano il comma primo dell'art. 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312, come sostituito dall'art. 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e il penultimo comma dell'art. 140 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312».

Per il primo comma dell'art. 138 della legge n. 312/1980 si veda appresso la nota *(g)*.

Si trascrive il testo del penultimo comma dell'art. 140 della legge n. 312/1980, sopra richiamato: «Nel caso in cui in uno stesso livello siano previsti militari di diversi gradi, ai militari di grado superiore a quello minimo della stessa carriera ivi indicati sono altresì attribuiti gli scatti aggiuntivi di cui al quinto comma del precedente art. 138, restando fermo che detti scatti aggiuntivi non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello ai fini della ulteriore progressione economica».

(g) La legge n. 312/1980 (in suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 12 luglio 1980), concerne: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato». Il testo vigente del primo comma del relativo art. 138, è il seguente: «All'atto della promozione o della nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore, i militari di grado inferiore a colonnello sono collocati nel nuovo livello, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, allo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classi o scatti di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione, conservando l'anzianità maturata, ai fini dell'attribuzione della successiva classe o scatto, nel livello di provenienza». Tale comma è stato modificato a decorrere dal 1° febbraio 1981.

Il D.L. n. 283/1981 concerne: «Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione».

(h) Il D.P.R. n. 69/1984 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 14 aprile 1984) concerne: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 15 dicembre 1983 concernente il personale dei ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti».

(i) L'art. 2 della legge n. 342/1959 concernente: «Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza», reca norme sulla corresponsione dell'indennità integrativa speciale ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, sia normali che privilegiati, a carico dello Stato e di taluni fondi ed enti.

(l) Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 379/1987, è riportato in appendice.

(m) Il D.P.R. n. 150/1987 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1984) concerne: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di Stato».

(n) Il D.P.R. n. 3/1957 (in suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 25 gennaio 1957) approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Il testo vigente del relativo art. 82 è il seguente:

«Art. 82 *(Assegno alimentare)*. — All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia».

(o) Il testo della tabella I allegata al D.P.R. n. 340/1982, è riportato in appendice.

Art. 3.

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Funzioni del personale appartenente alle qualifiche di assistente e assistente capo*). — 1. Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

2. Agli assistenti capo è attribuita la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento del corso di aggiornamento di cui all'articolo 13, di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi di regola annualmente, secondo modalità di attuazione e programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

3. Al personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualità di cui al comma 1; a detto personale possono essere altresì conferiti incarichi specialistici di coordinamento e di comando di uno o più agenti in servizio operativo.

4. Al personale della qualifica di assistente capo che abbia superato il corso di cui al comma 2 sono attribuite le medesime mansioni previste al comma 3, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.

5. Il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato».

2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Promozione ad assistente capo*). — 1. La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto ventiquattro anni di servizio ovvero abbia compiuto dieci anni di servizio nella qualifica di assistente».

3. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Corso di aggiornamento*). — 1. L'ammissione al corso di cui all'articolo 9, nel limite dei posti fissati, di regola annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, avviene mediante scrutinio per merito comparativo, cui e ammesso a domanda il personale che riveste la qualifica di assistente capo nel numero, non inferiore ad otto volte i posti disponibili secondo l'ordine di ruolo, stabilito annualmente con il medesimo decreto ministeriale.

2. Il corso di aggiornamento è di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi, di regola annualmente, secondo modalità di attuazione e programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

3. Al personale della qualifica di assistente capo che supera il corso spetta un aumento stipendiale, pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della conclusione del corso. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

4. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 ***(a)***, è abrogato.

5. La tabella *A* allegata alla legge 19 aprile 1985, n. 150 ***(b)***, per la parte relativa al ruolo degli agenti e assistenti, è così modificata:

«*Ruolo degli agenti e assistenti:*

agente agente scelto assistente assistente capo	67.281».

6. Agli assistenti capo in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è attribuito un aumento stipendiale pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello.Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ***(c)***.

7. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è così modificato:

«Art. 11 (*Promozione a collaboratore tecnico capo*). — 1. La promozione a collaboratore tecnico capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale che, alla data dello scrutinio, abbia conseguito ventiquattro anni di servizio ovvero abbia conseguito dieci anni nella qualifica di collaboratore tecnico».

8. Sono abrogati gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 ***(d)***, nonché l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 569 ***(e)***.

9. La tabella I allegata alla legge 10 ottobre 1986, n. 668 ***(f)***, per la parte relativa al ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici, è così modificata:

«*Ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici:*

operatore tecnico operatore tecnico scelto collaboratore tecnico collaboratore tecnico capo	6.600».

10. Il grado di appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza è conferito, a ruolo aperto, agli appuntati con almeno dieci anni di anzianità nel grado o ventiquattro anni di servizio che siano ritenuti idonei dalle autorità competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento.

11. Gli appuntati che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno già maturato titolo per la promozione al grado di appuntato scelto sono promossi, previo giudizio di idoneità, nella stessa data.

12. *Nel periodo di servizio di cui al comma 10 non vanno computati gli anni per i quali il militare è stato giudicato non idoneo all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari.*

13. Agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria previo superamento di un apposito corso di qualificazione della durata non inferiore a trenta giorni. Al corso possono accedere, a domanda, gli appuntati scelti che hanno maturato un anno di anzianità nel grado.

14. I programmi, la durata del corso di cui al comma 13 e le modalità di svolgimento dello stesso sono stabiliti con determinazione dei rispettivi comandanti generali. Il corso puo essere ripetuto per una sola volta.

15. La data nella quale è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è quella del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso. Dalla medesima data al personale che supera il corso di cui al comma 13 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 lùglio 1980, n. 312 *(c)*.

16. Alle guardie scelte del Corpo forestale dello Stato ed agli appuntati scelti del Corpo degli agenti di custodia, con i requisiti di anzianità di cui al comma 10, compete il trattamento economico nella misura prevista per l'assistente capo della Polizia di Stato. Agli stessi è attribuita, previo superamento di apposito corso da stabilirsi con decreto ministeriale in analogia a quanto prescritto per l'assistente capo della Polizia di Stato, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con diritto all'aumento stipendiale di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dal comma 3 del presente articolo.

17. Al personale dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato inquadrato nel quarto livello retributivo al compimento del quinto anno di effettivo servizio compete il trattamento economico nella misura prevista per l'agente scelto della Polizia di Stato.

18. Il personale di cui al comma 17 promosso al grado o alla qualifica superiore nell'ambito dello stesso livello retributivo mantiene il trattamento economico in godimento.

18-*bis. Al personale della Guardia di finanza competono le indennità di cui agli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78* ***(g)****, secondo misure e modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dette indennità sono cumulabili, nella misura massima del 50 per cento per quella prevista dall'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78* ***(g)****, e nella misura intera per quelle previste dall'articolo 10 della medesima legge* ***(g)****, con l'indennità mensile pensionabile di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121.*

18-*ter. Ai fini dell'attribuzione delle indennità di cui al comma 18-*bis *i vice brigadieri, gli appuntati scelti, gli appuntati ed i finanzieri sono equiparati al sergente maggiore con meno di quattordici anni di servizio, di cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78* ***(g)***.

18-*quater. Le indennità di cui al comma 18-*bis *sono estese, con le stesse misure e modalità fissate con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dal medesimo comma, al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia che si trovi nelle stesse condizioni di impiego e di imbarco.*

18-*quinquies. La legge 27 luglio 1967, n. 631* ***(h)****, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 18-*bis.

18-*sexies. A decorrere dal 1° luglio 1987 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 18-*bis *si applicano le disposizioni previste dai commi 19, 20, 21 e 22* ***(h)***.

19. Le misure dell'indennità di imbarco e di navigazione indicate nell'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 631 *(h)*, e spettanti, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 maggio 1977, n. 284 *(i)*, anche all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato e al Corpo degli agenti di custodia, sono rivalutate di quindici volte.

20. L'indennità di imbarco di cui al comma 19, rivalutata nella misura ivi stabilita, spetta anche al personale imbarcato in soprannumero rispetto alle tabelle di equipaggiamento stabilite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1199 *(l)*, per esigenze tecnico-operative e logistiche.

21. L'articolo 2 della legge 27 luglio 1967, n. 631, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Le indennità di imbarco e navigazione spettano anche agli ufficiali imbarcati su unità della Guardia di finanza adibite a servizi di crociera nelle seguenti misure giornaliere:

Grado	Indennità di imbarco	Indennità di navigazione
ufficiale superiore	5.000	5.700
capitano	4.500	5.200
tenente	3.800	4.500»

22. Le indennità di imbarco e navigazione di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 1967, n. 631, come sostituito dal comma 21 del presente articolo, spettano nelle stesse misure al personale dei corrispondenti gradi o qualifiche della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri o del Corpo degli agenti di custodia nelle stesse condizioni di servizio.

23. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 55 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 *(m)*, si applicano *a decorrere dal 1° luglio 1987* anche alle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 *(n)*.

23-*bis. Nella tabella II — Equiparazione del personale di volo della Polizia di Stato a quello delle Forze armate — allegata alla legge 10 ottobre 1986, n. 668, sono soppresse le note contrassegnate da asterisco ai quadri A, B, C e D* ***(o)***.

(a) L'art. 15 del D.P.R. n. 335/1982 riguardava la decorrenza della promozione alla qualifica di assistente capo.

(b) Il testo vigente della tabella *A* allegata alla legge n. 150/1985 è riportato in appendice.

(c) Il testo vigente dall'art. 140, comma quinto, della legge n. 312/1980 è riportato nella nota *(f)*, all'art. 2.

(d) Gli articoli 12 e 13 del D.P.R. n. 337/1982 riguardavano, rispettivamente, il corso di aggiornamento e la decorrenza della promozione per i collaboratori tecnici capo.

(e) La legge n. 569/1982 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 19 agosto 1982) concerne: «Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121». L'ultimo comma del relativo art. 1 prevedeva che: «Agli scrutini per la frequenza dei corsi di aggiornamento per la promozione alla qualifica di assistente capo e di collaboratore tecnico capo è ammesso il personale con le qualifiche di assistente e di collaboratore tecnico con almeno dieci anni di effettivo servizio nelle qualifiche stesse».

(f) Il testo vigente della tabella I allegata alla legge n. 668/1986 è riportato in appendice.

(g) Il testo degli articoli 4 e 10 della legge n. 78/1983 è riportato in appendice.

(h) Il testo dell'art. 1 della legge n. 631/1967 è riportato in appendice.

(i) Il testo vigente dall'art. 8 della legge n. 284/1977 (Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari) è il seguente:

«Art. 8. — A decorrere dal 1° marzo 1977 le indennità di imbarco e di navigazione previste dalla legge 27 luglio 1967, n. 631, sono estese al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia».

(l) Il D.P.R. n. 1199/1973 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 2 dicembre 1974) concerne: «Disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle capitanerie di porto».

(m) Il testo vigente dell'art. 55, commi 5 e 6, della legge n. 668/1986 è il seguente:

«5. Nelle more dell'attuazione dell'art. 43, comma diciottesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le indennità speciali da corrispondere al personale della Polizia di Stato che svolge attività di volo coincidono con quelle di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e relativi supplementi previsti per il personale militare, secondo l'allegata tabella II.

6. Si applicano inoltre le norme sulla cumulabilità di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 505».

La legge n. 505/1978 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 4 settembre 1978) soprarichiamata, concerne: «Adeguamento di alcune indennità spettanti alle forze di polizia».

(n) L'art. 16 della legge n. 121/1981 è riportato nella nota *(d)* all'art. 2.

(o) Il testo vigente della tabella II allegata alla legge n. 668/1986 è riportato in appendice.

Art. 4.

1. All'articolo 52, primo comma, n. 2), della legge 1° aprile 1981, n. 121 *(a)*, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «trentadue».

2. All'articolo 47, primo comma, lettera *b*), della legge 1° aprile 1981, n. 121 *(a)*, la parola: «ventotto» è sostituita dalla seguente: «trenta».

3. All'articolo 55, primo comma, n. 5), della legge 1° aprile 1981, n. 121 *(a)*, la parola: «ventotto» è sostituita dalla seguente: «trentadue».

4. Il secondo comma dell'articolo 52 della legge 1° aprile 1981, n. 121 *(a)*, è sostituito dal seguente:

«Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, per non più di due volte e con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria».

5. Il secondo comma dell'articolo 55 della legge 1° aprile 1981, n. 121 *(a)*, è sostituito dal seguente:

«Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e al ruolo dei sovrintendenti con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, nonché gli appartenenti al ruolo degli ispettori in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria».

6. In relazione all'arruolamento straordinario per l'assunzione di tremila allievi agenti della Polizia di Stato indetto con bando del Ministro dell'interno 10 novembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1987, l'amministrazione ha facoltà di conferire, per non più di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso anche quelli che risultano disponibili.

(a) Il testo degli articoli della legge n. 121/1981 modificati dal presente articolo è riportato in appendice.

Art. 5.

1. All'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 *(a)*, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. La stessa disposizione si applica agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio da almeno due anni nell'Amministrazione della pubblica sicurezza con incarichi di natura tecnica ai sensi dell'articolo 80 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 *(b)*. La richiesta di inquadramento è subordinata al nulla osta dell'amministrazione di appartenenza».

2. L'articolo 34 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 *(a)*, va interpretato nel senso che il sesto dei posti da coprire per ciascuna qualifica ivi indicata è computato sulla dotazione organica effettiva risultante dall'applicazione a regime della legge 30 luglio 1985, n. 445 *(c)*, e dall'attuazione dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 *(d)*. Sono considerati destinatari delle disposizioni contenute nella norma predetta coloro che, oltre a possedere i requisiti nella stessa indicati, risultino in servizio alla data del 30 giugno 1986. *Le disposizioni si applicano, con le stesse modalità, a tutto il personale in possesso dei requisiti comunque ad esse corrispondenti e che risulti in servizio presso il centro studi di Fermo alla data di conclusione dell'anno scolastico 1985-1986.*

3. All'articolo 88 della legge 1° aprile 1981, n. 121 *(e)*, e aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza».

4. Nell'articolo 92, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 *(e)*, dopo la parola: «centrale» sono aggiunte le seguenti: *«ed in ogni provincia».*

5. Il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza previsto dall'articolo 100 della legge 1° aprile 1981, n. 121 *(e)*, contiene disposizioni anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato al fine di garantire la maggiore snellezza delle procedure.

6. Al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

7. Ai fini della corresponsione dei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 *(f)*, si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 *(g)*.

8. Fino a quando non si provvede alla copertura dei posti previsti nei profili professionali dei revisori infermieri e biologi del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, possono essere affidati, nel limite di cinquanta infermieri e trenta biologi, incarichi ad esperti anche esterni alla pubblica amministrazione, in possesso della prescritta abilitazione, cui sia riconosciuta la specifica competenza. Gli incarichi sono conferiti, sentito il consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto col Ministro del tesoro, hanno durata annuale e possono essere rinnovati per non più di due volte. Con lo stesso decreto sono stabiliti l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione.

9. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 *(h)*, non si applicano per il reclutamento del personale dei ruoli del Ministero dell'interno.

(a) Il testo degli articoli 14 e 34 della legge n. 668/1986 è riportato in appendice.

(b) La legge n. 1366/1965 (in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 20 dicembre 1985) concerne: «Norme sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza». Il testo vigente del relativo art. 80 è il seguente:

«Art. 80. — Possono essere destinati a prestare servizio presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ufficiali di grado non superiore a colonnello o corrispondente in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, quando occorra adibirli a particolari incarichi di natura tecnica.

Il contingente di personale di cui al precedente comma non può superare le 10 unità.

Al personale militare anzidetto spetta l'indennità di alloggio dovuta ai pari grado del Corpo».

(c) La legge n. 445/1985 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 26 agosto 1985) concerne: «Adeguamento delle dotazioni organiche di talune qualifiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno».

(d) Il testo vigente dell'art. 43 del D.P.R. n. 340/1982 è il seguente:

«Art. 43 *(Dotazione organica delle qualifiche)*. — Dopo la prima applicazione del presente decreto, ferma restando la dotazione organica cumulativa di ciascuna qualifica funzionale, le relative dotazioni interne possono essere modificate con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, in relazione ai fabbisogni funzionali della Amministrazione».

Al predetto art. 43 è stata data attuazione mediante decreti del Ministro dell'interno 14 marzo 1985, 30 aprile 1986, 21 febbraio 1987 e 18 aprile 1987.

(e) Il testo degli articoli 88, 92 e 100 della legge n. 121/1981 è riportato in appendice.

(f) Il D.P.R. n. 150/1987 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1987) concerne: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di Stato».

(g) Il testo vigente dell'art. 172 della legge n. 312/1980 è il seguente:

«Art. 172 *(Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico)*. — Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso».

(h) Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 è riportato in appendice.

Art. 5-*bis*.

1. *I giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere sono da considerarsi definitivi, nei riguardi del personale della difesa e delle Forze di polizia nonché degli altri dipendenti statali, ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092* ***(a)****, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo.*

2. *È abrogato il secondo comma dell'articolo 163 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092* ***(a)****.*

3. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso.*

(a) Il testo degli articoli 163 e 166 del D.P.R. n. 1092/1973 è riportato in appendice.

Art. 5-*ter*.

1. *Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, lesioni ovvero decessi, si prescinde nei confronti del personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato dal parere del consiglio di amministrazione ovvero delle commissioni di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335* ***(a)****.*

2. *Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai procedimenti tuttora in corso.*

(a) Il testo degli articoli 68 e 69 del D.P.R. n. 335/1982 è riportato in appendice.

Art. 6.

1. *Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121* ***(a)***, *è attribuito, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia, un assegno funzionale pensionabile di L. 800.000 annue lorde. Detto importo è elevato a L. 1.100.000 al compimento di ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia.*

2. *Al personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti ed ispettori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121* ***(a)***, *al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia, è attribuito un assegno funzionale pensionabile di L. 1.200.000 annue lorde. Detto importo è elevato a L. 1.800.000 al compimento di ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia.*

3. *Al personale appartenente al ruolo dei commissari e qualifiche equiparate dalla Polizia di Stato e ai gradi corrispondenti delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121* ***(a)***, *compresi i sottotenenti in servizio permanente effettivo, provenienti da carriera e ruoli inferiori delle stesse Forze di polizia, al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia è attribuito un assegno funzionale annuo lordo nelle seguenti misure:*

	19 anni	*29 anni*
	—	—
Sottotenenti s.p.e.	*L. 1.500.000*	*L. 2.200.000*
Vice commissario. . . .	*L. 1.500.000*	*L. 2.000.000*
Commissario	*L. 1.500.000*	*L. 2.000.000*
Commissario capo . . .	*L. 2.000.000*	*L. 3.600.000*
V. questore aggiunto. .	*L. 2.400.000*	*L. 3.600.000*

4. I benefici di cui ai precedenti commi decorrono dal 1° giugno 1987 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità. Gli stessi benefici non sono cumulabili con il trattamento economico di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121 ***(a)***, e non competono al personale con qualifiche dirigenziali e gradi corrispondenti.

5. L'assegno funzionale di cui ai precedenti commi ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ***(b)***, e da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, e dell'equo indennizzo.

(a) Il testo vigente dell'art. 16 della legge n. 121/1981 è riportato nella nota ***(d)*** all'art. 2. Per il testo vigente dell'art. 43 della stessa legge si veda in appendice il riferimento alla nota ***(a)*** all'art. 1.

(b) Il testo vigente dell'art. 82 del D.P.R. n. 3/1957 è riportato nella nota ***(n)*** all'art. 2.

Art. 6-*bis*.

1. *Al personale della Polizia di Stato in possesso delle qualifiche di ispettore capo, sovrintendente capo e assistente capo ed al personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia con qualifiche equiparate che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.*

2. *Detto beneficio si estende al personale del ruolo dei commissari e delle restanti qualifiche dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e qualifiche equiparate del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia che cessi dal servizio per gli stessi motivi di cui al comma 1 a condizione che abbia compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato.*

3. *Al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121* ***(a)***, *come sostituito dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia si applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804* ***(b)***, *a condizione che abbiano almeno quattro anni di anzianità nelle qualifiche dirigenziali e che cessino dal servizio per gli stessi motivi di cui al comma 1.*

4. *Dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria nei confronti dei destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224* ***(c)***.

5. *Al personale della Polizia di Stato, nonché a quello del Corpo forestale dello Stato in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l'articolo 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092* ***(d)***.

(a) Per il testo vigente dell'art. 43 della legge n. 121/1981 si veda in appendice il riferimento alla nota ***(a)*** all'art. 1.

(b) Il testo dell'art. 13 della legge n. 804/1973 è riportato in appendice.

(c) Il testo dell'art. 44 della legge n. 224/1986 è riportato in appendice.

(d) Il testo dell'art. 52 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1092/1973 è riportato in appendice.

Art. 7.

1. Nell'articolo 44 della legge 1° aprile 1981, n. 121 *(a)*, le parole: «assunto ai sensi del successivo articolo 47» sono sostituite dalle seguenti: «assunto nei ruoli del personale della Polizia di Stato».

(a) Il testo dell'art. 44 della legge n. 121/1981 è riportato in appendice.

Art. 8.

1. Fino al cinque per cento dei posti disponibili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato è riservato ai diplomati, in possesso del titolo di studio richiesto nel bando di concorso, ospitati presso il centro studi di Fermo, sempre che sussistano gli altri requisiti richiesti.

Art. 9.

1. *Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 1° dicembre 1986, n. 831* ***(a)****, si applicano altresì al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato, sostituendo al Ministro delle finanze rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'interno, nonché al Comando generale del Corpo della guardia di finanza, rispettivamente, il Dipartimento della pubblica sicurezza, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.*

2. *Con decreto del Ministro dell'interno per il personale della Polizia di Stato, con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno per il personale dell'Arma dei carabinieri e con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'interno per il personale del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate disposizioni in analogia a quanto disposto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831,* ***(a)****, per il Corpo della guardia di finanza.*

3. *Per la formulazione dei provvedimenti di cui al comma 2, i pareri degli organi di rappresentanza del personale previsti dai rispettivi ordinamenti devono essere comunicati rispettivamente al Dipartimento della pubblica sicurezza, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri e alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, oltre il quale si intendono acquisiti.*

4. *I canoni stabiliti ai sensi del comma 2 sono trattenuti sulle competenze mensili del concessionario e vengono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero competente per l'accasermamento nella misura del 20 per cento dell'importo rispettivamente trattenuto, per le spese di manutenzione straordinaria degli alloggi e in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Rubrica sicurezza pubblica - nella misura del restante 80 per cento, per la realizzazione di nuovi alloggi per il personale di cui al comma 1.*

5. *Per gli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121* ***(b)****, l'utilizzazione degli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico non costituisce reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.*

6. *Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831* ***(a)****.*

(a) Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 831/1986 è riportato in appendice.

(b) Il testo vigente dell'art. 16 della legge n. 121/1981 è riportato nella nota *(d)* all'art. 2.

Art. 10.

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli direttivi del personale della Polizia di Stato possono essere presiedute anche da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza.

2. Nelle commissioni esaminatrici e nelle eventuali sottocommissioni possono essere nominati anche funzionari collocati in quiescenza da non oltre un quinquennio alla data del bando di concorso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai concorsi in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11.

1. Le funzioni di segretario delle commissioni incaricate di accertare il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso a tutti i ruoli del personale della Polizia di Stato, possono essere svolte anche da un impiegato dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a responsabile di unità organica amministrativa od equiparata.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai concorsi già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11-*bis*.

1. *All'articolo 5, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni* ***(a)****, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le medesime modalità si provvede per il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il comandante generale della Guardia di finanza, per il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il direttore generale per l'economia montana e per le foreste».*

(a) Il testo vigente dell'art. 5, comma terzo, della legge n. 121/1981 con le modificazioni di cui al presente decreto, è il seguente:

«Al capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. *Con le medesime modalità si provvede per il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il comandante generale della Guardia di finanza, per il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il direttore generale per l'economia montana e per le foreste*».

Art. 11-*ter*.

1. *Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 (a).*

2. *All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono abrogate: la legge 1° marzo 1965, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni (b); la legge 13 luglio 1965, n. 882, e successive modificazioni (c); l'articolo 63 e la tabella I/1 e I/3 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (d), per quanto attiene ai militari musicanti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.*

(a) Il D.P.R. n. 240/1987 (in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1987) concerne: «Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato».

(b) La legge n. 121/1965 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 15 marzo 1965) riguardava gli organici, il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare e l'istituzione della banda dell'Esercito.

(c) La legge n. 882/1965 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1965) concerneva l'ordinamento della banda della Guardia di finanza.

(d) La legge n. 212/1982 (in supplemento ordiario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 23 maggio 1983) concerneva «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza». Si riporta il testo dell'art. 63 e delle tabelle I/1 e I/3 della predetta legge:

«Art. 63. — Le norme della presente legge si applicano anche ai sottufficiali musicanti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza per quanto attiene l'avanzamento i limiti di età, la cessazione dal servizio permanente.

I sottufficiali musicanti dell'Arma dei carabinieri, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in ferma volontaria o in rafferma, in servizio continuativo o in servizio permanente sono valutati ad anzianità e, se idonei, sono promossi sino al grado di maresciallo maggiore o corrispondente con la gradualità indicata nelle tabelle I/1 e I/2 e I/3 allegate alla presente legge».

«ESERCITO - ARMA DEI CARABINIERI:

Tabella I/1. — Gradualità delle promozioni da vice brigadiere a maresciallo maggiore dei sottufficiali della banda dell'Arma dei carabinieri».

«GUARDIA DI FINANZA:

Tabella I/3. — Gradualità delle promozioni da vice brigadiere a maresciallo maggiore dei sottufficiali della banda della Guardia di finanza».

Art. 11-*quater*.

1. *Per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i competenti uffici amministrativi interni sono autorizzati a corrispondere al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, all'atto della cessazione dal servizio, un trattamento provvisorio determinato in relazione ai servizi accertati, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva.*

2. *Per lo stesso periodo i predetti uffici sono autorizzati ad estendere il trattamento provvisorio anche al coniuge ed agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio.*

Art. 12.

1. All'onere di *lire 765,3 miliardi* derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto *degli oneri di cui al comma 2*-ter, *nonché* delle somme dovute a titolo di anzianità ed ivi compreso l'onere relativo all'anno 1986, si provvede, quanto a lire 163 miliardi, a lire 191 miliardi ed a lire 36 miliardi, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 5957, 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo; quanto a lire 362,5 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti: «Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato» per lire 105 miliardi; «Contributo al CNR per l'istituzione di borse di studio per giovani laureati nel Mezzogiorno» per lire 25 miliardi; «Norme per lo scioglimento dell'Ente scuola materna per la Sardegna» per lire 16 miliardi; «Istituzione di servizi contabili presso le intendenze di finanza» per lire 14 miliardi; «Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario» per lire 15 miliardi; «Revisione e potenziamento degli uffici di conciliazione. Concorso dello Stato alle spese necessarie per l'esercizio della funzione giurisdizionale del giudice conciliatore» per lire 20 miliardi; «Fondo sociale per l'emigrazione» per lire 6 miliardi; «Promozione della politica culturale all'estero e revisione della legge n. 153 del 1971» per lire 20 miliardi; «Interventi finalizzati alla ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto» per lire 16 miliardi; «Interventi a favore delle ferrovie concesse e riscatto di alcune di esse» per lire 9 miliardi; «Formazione dei medici specialisti» per lire 40 miliardi; «Modifiche allo stato giuridico ed avanzamento dei vice brigadieri, dei graduati e dei militari di truppa dei Carabinieri» per lire 5 miliardi, «Aumento delle dotazioni organiche del personale operaio del Corpo della guardia di finanza» per lire 1,5 miliardi, nonché, quanto a lire 33 miliardi, lire 4 miliardi, lire 1 miliardo e lire 32 miliardi, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti per

l'anno 1987, rispettivamente, ai capitoli 2501 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, 2584 del medesimo stato di previsione, 2006 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e 4667 dello stato di previsione del Ministero delle finanze. *Al restante onere di lire 12,8 miliardi si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti per l'anno 1987 ai seguenti capitoli: 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per lire 1,5 miliardi; 4047, per lire 120 milioni, e 4007, per lire 180 milioni, dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 2520, per lire 4 miliardi, e 2581, per lire 3 miliardi, dello stato di previsione del Ministero dell'interno; 4503, per lire 1 miliardo, 4594, per lire 500 milioni, 4618, per lire 400 milioni, e 4599, per lire 600 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa; 3008 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per lire 1,5 miliardi.*

2. *All'onere di lire 663,40 miliardi per il 1988 e di lire 663,45 miliardi per il 1989, derivante dall'applicazione del presente decreto,* al netto *degli oneri di cui al comma* 2-ter, *nonché* delle somme dovute a titolo di anzianità, si provvede, quanto a lire 332 miliardi ed a lire 38 miliardi, mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 265,5 miliardi, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando, per ciascun anno, i seguenti accantonamenti: «Onere per i prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato» per lire 105 miliardi; «Contributo al CNR per l'istituzione di borse di studio per giovani laureati nel Mezzogiorno» per lire 25 miliardi; «Norme per lo scioglimento dell'Ente scuola materna per la Sardegna» per lire 20 miliardi; «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria» per lire 90,1 miliardi; «Nuove norme sull'ordinamento penitenziario militare e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà derivanti dalla legge penale di pace» per lire 3,9 miliardi; «Modifiche allo stato giuridico ed avanzamento dei vice brigadieri, dei graduati e dei militari di truppa dei carabinieri» per lire 6 miliardi; «Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo» per lire 12 miliardi; «Rivalutazione dell'indennità di imbarco e di navigazione di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 631, spettante alle Forze di polizia» per lire 3,5 miliardi. *Al restante onere di lire 27,90 miliardi per il 1988 e di lire 27,95 miliardi per il 1989 si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti per gli anni 1988 e 1989 ai seguenti capitoli: 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per lire 2,2 miliardi annui; 4045 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lire 800 milioni per il 1988 e per lire 850 milioni per il 1989; 2520, per lire 3 miliardi annui, 2581, per lire 3 miliardi annui, 2627, per lire 900 milioni annui, 2632, per lire 3 miliardi annui, 2633, per lire 2,5 miliardi annui, 2644, per lire 1 miliardo annuo, dello stato di previsione del Ministero dell'interno; 3008 per lire 4 miliardi annui e 3115 per lire 1,5 miliardi annui dello stato di previsione del Ministero delle finanze; 4599, per lire 3,5 miliardi annui, 4503, per lire 1,5 miliardi annui, 4601, per lire 1 miliardo annuo, dello stato di previsione del Ministero della difesa.*

2-*bis*. *Per il triennio 1988-1990 la dotazione di competenza dei capitoli richiamati dai commi 1, secondo periodo, e 2, secondo periodo, non può essere incrementata in misura superiore al tasso di inflazione programmato, in sede di relazione previsionale e programmatica, detratta la somma utilizzata come copertura.*

2-*ter*. *Al maggior onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 7, e dell'articolo 11-*bis *del presente decreto, valutato in lire 1.780 milioni in ragione di anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 2615 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1987 e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi. Per il triennio 1988-1990 la dotazione di competenza del predetto capitolo, detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere incrementata in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.*

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12-*bis*.

1. *Con decorrenza 1° gennaio 1988, nei confronti del personale dei ruoli della Polizia di Stato con qualifica dirigenziale nonché di quello destinatario della norma di cui all'articolo 2 della legge 17 aprile 1984, n. 79* ***(a)****, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150* ***(b)****.*

2. *Con la medesima decorrenza, in relazione alla elevazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, i limiti massimi di prestazioni straordinarie autorizzati per l'anno 1987, ivi compresi quelli stabiliti in applicazione dell'articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734* ***(c)****, e da altre speciali disposizioni, sono ridotti in misura tale da evitare che, in applicazione dei nuovi importi orari, il beneficio massimo individualmente raggiungibile per ciascuna qualifica superi quello precedentemente consentito.*

3. *Resta fermo quanto disposto dall'articolo 63, quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121* ***(d)****.*

(a) Il testo dell'art. 2 della legge n. 79/1984 è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 150/1987 è riportato in appendice.

(c) La legge n. 734/1973 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973) concerne: «Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari». Il testo vigente del relativo art. 19, terzo comma, è il seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, sono determinati gli uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro e come tali tenuti in via ordinaria e continuativa all'osservanza di un orario di servizio eccedente quello dell'obbligo ed esteso anche alle ore pomeridiane, nonché il

contingente del personale dipendente dello Stato ivi applicato con formale provvedimento che, in relazione alle esigenze funzionali degli uffici stessi, è tenuto a tali straordinarie prestazioni di lavoro. Al predetto personale, anche in deroga alle norme vigenti, possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nella misura di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, per un numero mensile individuale di ore non superiori a 80. Per il personale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni, ove ricorrano circostanze di particolare impegno, il numero delle ore di lavoro straordinario può essere maggiorato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alle effettive prestazioni di servizio».

(d) Il quarto comma dell'art. 63 della legge n. 121/1981 prevede che: «Quando le esigenze lo richiedano, gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, per il personale con la qualifica inferiore a quella dirigenziale, dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dalla legge 22 luglio 1978, n. 385, per il personale con qualifica dirigenziale. La normativa di cui al presente articolo si applica anche ai dirigenti generali e qualifiche equiparate fino all'emanazione di una nuova legge concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali».

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Si riportano anche i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1987, n. 101, 22 maggio 1987, n. 199, e 21 luglio 1987, n. 297 ***(a)****.*

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

(a) I DD.LL. 101/1987, n. 199/1987 e n. 297/1987, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 23 maggio 1987, n. 169 del 22 luglio 1987 e n. 220 del 21 agosto 1987), recavano lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:

La legge n. 121/1981 (testo aggiornato in suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1987) concerne: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza». Il testo vigente del relativo art. 43 è il seguente:

«Art. 43 (*Trattamento economico*). — Il trattamento economico del personale della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, è stabilito sulla base di accordi di cui all'art. 95, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.

Gli accordi sono triennali.

Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio.

Alle trattative per la determinazione del trattamento economico di cui al comma precedente partecipano i sindacati di polizia nei modi e nelle forme previsti dall'art. 95.

Vanno previsti, oltre all'iniziale, più classi di stipendio, in maniera che la progressione economica sia sganciata dalla progressione di carriera.

L'indennità di cui al terzo comma assorbe l'assegno personale di funzione previsto dall'art. 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Ai fini degli inquadramenti di cui all'art. 36, le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia sono distribuite nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, o in quelli corrispondenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, come segue:

a) IV livello: agente, agente seconda qualifica, assistente di prima, assistente di seconda;

b) V livello: assistente di terza, sovrintendente di prima, sovrintendente di seconda, sovrintendente di terza;

c) VI livello: sovrintendente di quarta, ispettore di prima, ispettore di seconda;

d) VI livello-*bis:* ispettore di terza; a detta qualifica del ruolo degli ispettori è attribuito il livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per il VII livello;

e) VII livello: ispettore di quarta; prime due qualifiche del ruolo direttivo;

f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo;

g) VIII livello-*bis:* qualifica apicale del ruolo direttivo, a detta qualifica del ruolo direttivo è attribuito il livello di stipendio previsto dal secondo comma dell'art. 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Nella qualifica apicale del ruolo direttivo sono inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con 4 anni di anzianità di qualifica.

Ai marescialli maggiori carica speciale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è attribuito il trattamento economico previsto per il personale di cui al VI livello-*bis*.

Al personale civile di pubblica sicurezza, che per effetto della promozione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riveste la qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento è attribuito il trattamento economico fissato dall'art. 133, secondo comma, della citata legge n. 312.

Nella prima applicazione della presente legge è concesso al personale della Polizia di Stato un assegno *ad personam* pensionabile, come anticipazione del riconoscimento delle anzianità di servizio maturate nelle carriere di provenienza, da effettuarsi con gradualità entro tre fasi. La misura di tale assegno deve essere determinata in relazione all'anzianità di servizio maturata al 1° gennaio 1978.

Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto del passaggio dal ruolo di provenienza nei ruoli di cui all'art. 36, spetta uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo pari a quello percepito nel livello di provenienza.

Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in relazione alle disponibilità effettive degli organici, viene fissato annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario.

Le indennità per la presenza e per i servizi fuori sede nonché il compenso per il lavoro straordinario vanno determinati in misura proporzionale alla retribuzione mensile.

La durata degli anni di permanenza in una classe di stipendio può essere ridotta per meriti eccezionali acquisiti durante il servizio, secondo modalità prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale.

Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'art. 16.

L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli di altre forze di polizia di cui ai commi primo e secondo dell'art. 16 avviene sulla base della tabella allegata alla presente legge.

Le indennità speciali vanno determinate per chi svolge particolari attività, limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennità stesse per effetto del possesso di qualificazioni o specializzazioni.

Il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella presente legge e categorie equiparate è regolato dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle norme della presente legge.

Ai commissari del Governo delle province di Trento e di Bolzano, nonché ai prefetti *e ai direttori centrali del Ministero* spetta l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo salvo il periodo in cui si trovano nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati. L'indennità è pensionabile nella misura del cinquanta per cento ove sia percepita per un periodo complessivo inferiore a cinque anni.

Per il personale indicato al comma precedente, in servizio alla data del 25 aprile 1981, l'indennità è pensionabile solo nella misura del 50 per cento ove la stessa sia stata percepita o le suddette funzioni siano state esercitate per un periodo complessivo inferiore a cinque anni.

Ai funzionari del ruolo dei commissari che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente.

Ai funzionari del ruolo dei commissari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore.

Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza o negli uffici dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, nonché al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, spetta una indennità mensile speciale non pensionabile di importo complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al terzo comma. L'indennità speciale non compete al personale che beneficia dell'indennità di cui al terzo comma del presente articolo.

Al personale di cui al comma precedente spetta il compenso per il lavoro straordinario secondo le modalità e le misure previste per le corrispondenti qualifiche degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Fino a quando non sarà determinato il trattamento economico mediante gli accordi di cui all'art. 95, l'indennità pensionabile prevista dal comma terzo e costituita dalla indennità mensile d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, ed è corrisposta con le modalità prescritte dalla legge stessa».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 2:

La legge n. 34/1984 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 24 marzo 1984) concerne: «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione». Il testo vigente dell'art. 2, commi primo, terzo e quattordicesimo, della predetta legge è il seguente:

«Comma primo. — A decorrere dal 1° gennaio 1984, al personale del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia compete una indennità pensionabile nelle sottoindicate misure mensili:

Primo dirigente vice questore	L. 565.000
Dirigente superiore questore	» 650.000
Dirigente generale di P.S.	» 700.000 ».

«Comma terzo. — Al personale della Polizia di Stato che riveste le qualifiche ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e alla legge 11 luglio 1980, n. 312, l'indennità mensile pensionabile di cui al primo comma e l'indennità mensile di cui al secondo comma del presente articolo competono nelle misure previste per il primo dirigente vice questore».

«Comma quattordicesimo. — Al personale dell'Amministrazione civile dell'interno indicato all'art. 43, ventitreesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, che svolga con carattere di prevalenza o di continuità compiti istituzionali o di supporto nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza compete, a decorrere dal 1° gennaio 1984, una indennità mensile lorda non pensionabile di importo pari al 50% di quella fissata al punto 3.1 dell'accordo di cui all'art. 1 e al precedente primo comma per il personale della Polizia di Stato di corrispondente livello».

Con riferimento alla nota (e) all'art. 2:

La legge n. 135/1975 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 7 maggio 1975) concerne: «Aumento delle misure della indennità mensile per il servizio di istituto alle Forze di polizia e attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia e per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato». Il testo vigente del relativo art. 2 è il seguente:

«Art. 2. — A decorrere dal 1° aprile 1975, al personale contemplato nella tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato è attribuito un supplemento giornaliero di indennità di istituto nella misura di lire 1.300 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

Se la presenza in servizio cade in giorno festivo il supplemento è di lire 1.800 al giorno. Il supplemento è dovuto nella stessa misura se il turno di servizio si effettua tra le ore 22 e le ore 6, per un numero di ore non inferiore a 4.

Per il personale militare addetto a turni di servizio continuativo, eccezionalmente di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di almeno 8 ore, il supplemento è di lire 3.300. [Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4 della legge 27 maggio 1977, n. 284].

Al personale di cui al presente articolo, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, l'indennità è corrisposta nella misura di cui al primo comma.

È abrogato l'art. 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607».

Con riferimento alla nota (l) all'art. 2:

Il D.L. n. 379/1987 convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468 (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1987) concerne: «Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato». Il testo vigente del relativo art. 3 è il seguente:

«Art. 3. — 1. Le pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato, cessati dal servizio con decorrenze successive al 1° gennaio 1979, sono riliquidate in base agli stipendi derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869; della legge 17 aprile 1984, n. 79; del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, nonché del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 11 luglio 1986, n. 341. Per i dirigenti militari si applica la norma di cui all'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, come modificato dall'art. 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915. Le disposizioni previste per i dirigenti civili dello Stato dal presente comma si applicano anche ai dirigenti dell'ex Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1985.

2. Il nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del comma 1 decorre dal 1° agosto 1987.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 40 miliardi per l'anno 1987 ed in annue lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, sul cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Revisione del trattamento di pensione del personale dirigente collocato a riposo sulla base di un trattamento provvisorio.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Al personale militare del Ministero della difesa e della Guardia di finanza è corrisposto, alla data di cessazione dal servizio e per la durata di sei anni, dai competenti uffici amministrativi interni, all'atto della cessazione stessa, un trattamento provvisorio determinato in relazione ai servizi accertati, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva.

6. Il trattamento provvisorio è esteso anche al coniuge ed agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio. Il trattamento provvisorio è protratto oltre il termine di sei anni ove non sia possibile provvedere, per eccezionali motivi, alla liquidazione del trattamento definitivo entro il sessennio dalla cessazione dal servizio».

Con riferimento alla nota (o) all'art. 2:

Il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340/1982 (in suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 giugno 1982) concerne: «Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno». La tabella I allegata al predetto decreto è la seguente:

«TABELLA 1

QUADRO *A*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di organico	Funzioni (**)
B	Capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza e prefetto di 1ª classe	1 48 49	Capo della Polizia direttore generale della pubblica sicurezza, capo della Polizia, titolare di prefettura nelle sedi dei capoluoghi di regione e nelle altre sedi di particolare rilevanza, ispettore generale di amministrazione
C	Prefetto	88 (*)	Titolare di prefettura, vice capo della Polizia, vice capo di gabinetto, direttore centrale, capo dell'ispettorato centrale per i servizi archivistici, responsabile degli affari parlamentari presso l'ufficio centrale per gli affari legislativi e le relazioni internazionali, ispettore generale di amministrazione, consigliere ministeriale, direttore della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, direttore dell'Istituto superiore di polizia, direttore della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia, sovrintendente ai servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica
D	Vice prefetto	188	Vicario del titolare di prefettura, dirigente di servizio e di ufficio nell'ambito del Ministero, dirigente dell'ufficio distaccato di prefettura, dirigente del primo settore nelle prefetture nelle sedi dei capoluoghi di regione e nelle sedi di particolare rilevanza, ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto
E	Vice prefetto ispettore	198	Direttore di divisione nell'ambito del Ministero, dirigente di settore nelle prefetture, dirigente del settore unico degli uffici distaccati di prefettura, vice consigliere ministeriale, ispettore

	Qualifica	Posti di organico	Attribuzioni
	Vice prefetto ispettore aggiunto	500	Effettua studi e ricerche di natura giuridico-amministrativa e socio-economica, coordina più sezioni o altre ripartizioni di corrispondente livello ed è preposto a quelle di particolare rilevanza, coordina altresì i gruppi di lavoro interdisciplinari eventualmente esistenti nell'ambito dell'ufficio di livello dirigenziale cui è assegnato, coadiuva e sostituisce in via temporanea il vice prefetto ispettore, rappresenta l'Amministrazione nei giudizi di opposizione alle ordinanze prefettizie per infrazioni amministrative o depenalizzate
	Direttore di sezione		Dirige, con connessa responsabilità, una sezione o altra ripartizione di corrispondente livello nell'ambito degli uffici centrali del Ministero e nelle prefetture
	Consigliere di prefettura	520	Coadiuva e sostituisce in via temporanea il direttore della sezione
	Vice consigliere di prefettura		Effettua studi e ricerche di natura giuridico-amministrativa attinenti agli affari di pertinenza dell'ufficio cui è assegnato

(*) Ivi compresi i posti portati in aumento in applicazione dell'art. 97 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
(**) Le funzioni di direttore centrale per i servizi elettorali sono conferite per incarico ad un ispettore generale di amministrazione.

QUADRO *B*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di organico	Funzioni (**)
C	Dirigente generale	2	Ispettore generale capo
D	Dirigente superiore di ragioneria	44	Dirigente di servizi di ragioneria nell'ambito del Ministero, responsabile del riscontro amministrativo, ispettore ministeriale, consigliere ministeriale aggiunto
E	Primo dirigente di ragioneria	135	Direttore di divisione di ragioneria nell'ambito del Ministero, dirigente di ufficio autonomo periferico dipendente direttamente dal Ministero, dirigente del terzo settore nelle prefetture, dirigente di ufficio amministrativo-contabile presso le questure di livello *A*, secondo quanto previsto dall'ordinamento delle questure stesse, ispettore capo, vice consigliere ministeriale

	Qualifica	Posti di organico	Attribuzioni
	Direttore aggiunto di divisione di ragioneria	376	Effettua studi e ricerche di natura finanziaria e amministrativo-contabile, coordina più sezioni di ragioneria o altre ripartizioni di corrispondente livello amministrativo-contabile ed è preposto a quelle di particolare rilevanza, coordina altresì i gruppi di lavoro nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato, coordina e sostituisce in via temporanea il primo dirigente di ragioneria
	Direttore di sezione di ragioneria		Dirige, con connessa responsabilità, una sezione di ragioneria o altra ripartizione di corrispondente livello

Livello di funzione	Qualifica	Posti di organico	Attribuzioni (**)
	Consigliere di ragioneria	376	Coadiuva e sostituisce in via temporanea il direttore della sezione
	Vice consigliere di ragioneria		Effettua studi e ricerche attinenti agli affari di pertinenza dell'ufficio al quale è assegnato»

Con riferimento alla nota (b) all'art. 3:

La legge n. 150/1985 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 27 aprile 1985) concerne: «Aumento dell'organico del personale della Polizia di Stato». La tabella *A* allegata alla predetta legge, come modificata dal presente decreto, è la seguente:

«TABELLA *A*

	Numero
Ruolo dei commissari:	
Vice commissario Commissario	1.352
Ruolo degli ispettori:	
Vice ispettore	3.000
Ispettore	2.400
Ispettore principale	1.890
Ispettore capo	1.378
Ruolo dei sovrintendenti:	
Vice sovrintendente Sovrintendente Sovrintendente principale	13.380
Sovrintendente capo	5.850
Ruolo degli agenti e assistenti:	
agente agente scelto assistente assistente capo	67.281».

Con riferimento alla nota (f) all'art. 3:

La tabella I allegata alla legge n. 668/1986, con le modificazioni di cui al presente decreto, è la seguente:

«TABELLA I

RUOLI TECNICI

RUOLO DEGLI OPERATORI E DEI COLLABORATORI TECNICI

Operatore tecnico Operatore tecnico scelto Collaboratore tecnico Collaboratore tecnico capo	6.600.

RUOLO DEI REVISORI TECNICI

Vice revisore tecnico Revisore tecnico Revisore principale	n. 1.728
Revisore tecnico capo	» 672

RUOLO DEI PERITI TECNICI

Vice perito tecnico	n. 179
Perito tecnico	» 143
Perito tecnico principale	» 107
Perito tecnico capo	» 71

RUOLO DEI DIRETTORI TECNICI

	Ingegn.	Fisici	Chimici	Biologi	Selettori centro psico-tecnico	Medici legali
Direttore tecnico Direttore tecnico principale	95	80	14	5	12	14
Direttore tecnico capo	46	40	9	4	7	8

DIRIGENTI INGEGNERI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore	13	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio
E	Primo dirigente	25	Vice consigliere ministeriale»

Con riferimento alla nota (g) all'art. 3:

La legge n. 78/1983 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 28 marzo 1985) concerne: «Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare». Il testo vigente degli articoli 4 e 10 della predetta legge e della tabella I è il seguente:

«Art. 4 (*Indennità di imbarco*). — Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 170 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota *b*) dell'annessa tabella I.

Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 220 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota *b*) dell'annessa tabella I.

Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di lire 90.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 140.000 quando imbarcati su sommergibili.

Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di lire 36.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 90.000 quando imbarcati su sommergibili.

Le indennità di cui ai precedenti commi spettano anche al personale imbarcato su navi di superficie o su sommergibili in allestimento, ancorché non iscritti nel quadro del naviglio militare, a partire dalla data di inizio delle prove di moto».

«Art. 10 (*Indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede*). — Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando in comando di singole unità o gruppi di unità navali spetta, per il periodo di percezione dell'indennità di cui all'art. 4, un'indennità supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella.

L'indennità di cui al comma precedente spetta altresì agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti. I destinatari della predetta indennità saranno determinati, su proposta del capo di stato maggiore della difesa con decreto del Ministro della difesa da emanare di concerto con il Ministro del tesoro.

Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, imbarcati su navi in armamento o in riserva quando non possono alloggiare a bordo della propria unità, limitatamente alle giornate in cui debbono prendere alloggio a terra non fornito dall'amministrazione, spetta un'indennità supplementare di mancato alloggio nella misura mensile del 70 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella; tale indennità è dovuta anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in allestimento, quando non possono alloggiare a bordo della nave appoggio, e agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento quando non possono raggiungere il bordo perché la nave è in crociera, sempre che non spetti l'indennità di missione.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento e in allestimento è corrisposta nei giorni di navigazione, purché di durata non inferiore a 8 ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede nella misura mensile del 180 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a*) e *b*) della predetta tabella. Tale indennità è corrisposta altresì nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione, per un massimo di 60 giorni consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata.

L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta, con le stesse limitazioni e modalità, nella misura mensile di lire 90.000 ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di lire 60.000 ai graduati e militari di truppa in servizio di leva nelle predette forze armate».

«TABELLA I

INDENNITÀ MENSILE D'IMPIEGO OPERATIVO DI BASE

FASCE DI GRADI		Misure
N.	Gradi	
I	Ufficiali, sottufficiali fino al grado di sergente maggiore con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	200.000
II	Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e sergenti con almeno 4 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	150.000
III	Sergenti con meno di 4 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	100.000

Note:

(*a*) Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate ~~del 20 per cento al compimento di ciascuno dei primi quattro~~ sessenni di servizio militare comunque prestato, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

(*b*) Per il personale che, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della presente legge, ovvero nelle condizioni già considerate ai fini dell'attribuzione dell'indennità e dei relativi aumenti triennali di cui alla tabella VIII, annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365, le misure di cui alla presente tabella, comprensive degli aumenti previsti alla precedente lettera *a*), sono maggiorate, per ciascuno dei primi quattro trienni dei predetti servizi complessivamente considerati, di un'aliquota pari al 25 per cento dei corrispondenti aumenti sessennali:

dell'indennità di imbarco, di cui al primo comma dell'art. 4 della presente legge, per i servizi di imbarco di cui allo stesso articolo;

dell'indennità di impiego operativo di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge, per i restanti servizi indicati nella presente nota.

Ai fini del computo delle maggiorazioni di cui alla presente nota, i periodi di tempo eccedenti il triennio per ciascun servizio distintamente prestato sono fra loro cumulati, fermo restando il limite massimo complessivo di quattro trienni e riferendo l'aliquota di maggiorazione al servizio la cui frazione di triennio risulti di maggior durata».

Con riferimento alla nota (h) all'art. 3:

La legge n. 631/1967 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 7 agosto 1967) concerne: «Istituzione delle indennità di imbarco e di navigazione per il personale della Guardia di finanza». Il testo vigente del relativo art. 1 è il seguente:

«Art. 1 (*Indennità di imbarco e di navigazione*). — Al personale indicato nella tabella di equipaggio o d'armamento delle unità del Naviglio della Guardia di finanza adibite ai servizi di crociera o di navigazione costiera, lacuale, lagunare o portuale, spettano le seguenti indennità giornaliere di imbarco e di navigazione:

GRADO E QUALIFICA	Indennità	
	di imbarco	di navigazione
SERVIZIO DI CROCIERA		
Aiutante di battaglia - Maresciallo maggiore - Maresciallo capo:		
Comandante	205	180
Sottordine di coperta	170	135
Direttore di macchina e primo motorista di complessi motori superiori a 200 HP	190	165
Sottordine di macchina e secondo motorista dei suddetti complessi	155	150
Maresciallo ordinario - Brigadiere - Vicebrigadiere:		
Comandante	205	180
Sottordine di coperta	170	135
Direttore di macchina e primo motorista di complessi motori superiori a 200 HP	190	165
Sottordine di macchina e secondo motorista dei suddetti complessi	155	150
Nostromo	140	115
Motoristi e fochisti in sottordine, fochisti, artefici ed ordinari, radiotelegrafisti, elettroradaristi	140	100
Elettricisti, cannonieri, marinai	105	60
Appuntato e finanziere:		
Sottordine di macchina e secondo motorista di complessi motori superiori a 200 HP	140	150
Nostromo	125	115
Motoristi e fochisti, fochisti artefici ed ordinari, radiotelegrafisti, elettroradaristi	120	100
Elettricisti, cannonieri, marinai	90	60
SERVIZIO COSTIERO		
Aiutante di battaglia - Maresciallo maggiore - Maresciallo capo:		
Comandante	170	135
Primo motorista	155	150
Maresciallo ordinario - Brigadiere - Vicebrigadiere:		
Comandante	170	135
Sottordine di coperta	140	115
Primo motorista	155	150
Nostromo	140	100
Motoristi, radiotelegrafisti, elettroradaristi	140	100
Elettricisti e marinai	105	60
Appuntato e finanziere:		
Padrone	160	135
Sottordine di coperta	125	115
Primo motorista	140	150
Nostromo	120	100
Motoristi, radiotelegrafisti, elettroradaristi	120	100
Elettricisti e marinai	90	60
SERVIZIO LACUALE LAGUNARE O INTERNO PORTUALE		
Aiutante di battaglia - Maresciallo maggiore - Maresciallo capo:		
Padrone	140	—
Elettroradaristi, elettricisti e marinai	100	—
Maresciallo ordinario - Brigadiere - Vicebrigadiere:		
Padrone	140	—
Sottordine di coperta	125	—
Motorista	155	—
Elettroradaristi, elettricisti e marinai	100	—
Appuntato e finanziere:		
Padrone	125	—
Motorista	140	—
Elettroradaristi, elettricisti e marinai	85	—

Con riferimento alla nota (o) all'art. 3:

La tabella II allegata alla legge n. 668/1986, con le modificazioni di cui al presente decreto è la seguente:

«TABELLA II

EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE DI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO A QUELLO DELLE FORZE ARMATE

QUADRO *A*

PILOTI DI ELICOTTERO

Forze armate	Polizia di Stato
Ufficiali, marescialli e sergenti maggiori con 14 anni di servizio	Dirigenti, commissari, ispettori, sovrintendenti capi, sovrintendenti principali e sovrintendenti con 14 anni di servizio
Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio, sergenti	Sovrintendenti con meno di 14 anni di servizio, vice sovrintendenti, assistenti e agenti

QUADRO *B*

PILOTI OSSERVATORI (piloti di aereo leggero)

Forze armate	Polizia di Stato
Ufficiali, marescialli e sergenti maggiori con 14 anni di servizio	Dirigenti, commissari, ispettori, sovrintendenti capi, sovrintendenti principali e sovrintendenti con 14 anni di servizio
Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio, sergenti	Sovrintendenti con meno di 14 anni di servizio, vice sovrintendenti, assistenti e agenti

QUADRO *C*

OSSERVATORI

Forze armate	Polizia di Stato
Ufficiali osservatori A.M.	Dirigenti, commissari, ispettori, sovrintendenti

QUADRO *D*

SPECIALISTI (facenti parte degli equipaggi fissi di volo)

Forze armate	Polizia di Stato
Ufficiali, marescialli e sergenti maggiori con 14 anni di servizio	Dirigenti, direttivi, ispettori, sovrintendenti capi, sovrintendenti principali e sovrintendenti con 14 anni di servizio
Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio, sergenti	Sovrintendenti con meno di 14 anni di servizio, vice sovrintendenti, assistenti e agenti».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 4:

Il testo vigente degli articoli 47, 52 e 55 della legge n. 121/1981 è il seguente:

«Art. 47 (*Nomina ad allievo agente di polizia*). — L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;
b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trenta;
c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia;
d) titolo di studio di scuola dell'obbligo;
e) buona condotta.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta la nomina ad agente di polizia, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio.

I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia.

Relativamente al concorso si applica quanto stabilito dall'articolo 59.

Fino al venti per cento dei posti disponibili nei concorsi di cui al presente articolo può essere riservato ai sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari provenienti dalle armi o servizi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, in congedo o in servizio, che abbiano espletato almeno ventiquattro mesi di ferma o rafferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e conseguano il punteggio minimo prescritto.

I posti riservati di cui al precedente comma che non vengono coperti sono attribuiti agli altri aspiranti all'arruolamento ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma nella forza armata di provenienza è utile, per la metà e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nella Polizia di Stato.

Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente di polizia ausiliario.

Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza del corso di cui all'art. 48, comma secondo, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione.

In ogni caso il servizio già prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora gli agenti di polizia ausiliari siano immessi in ruolo.

Sono soppressi il secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge 8 luglio 1980, n. 343.

Le specializzazioni conseguite dai volontari di cui al presente articolo nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purché previste nell'ordinamento della Polizia di Stato».

«Art. 52 (*Nomina ad allievo ispettore di polizia*). — L'assunzione degli ispettori di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

1) godimento dei diritti civili e politici;

2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni *trentadue;*

3) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;

4) titolo di studio di scuola media superiore o equivalente;

5) buona condotta.

Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, per non più di due volte e con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

A parità di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.

Il quarto e il quinto comma sono stati soppressi dall'articolo 42 della legge n. 668/1985.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

Relativamente al concorso e alla prova di esame di cui al quarto comma del presente articolo si applica quanto stabilito dall'articolo 59.

I vincitori dei concorsi sono nominati allievi ispettori».

«Art. 55 (*Nomina a commissario di polizia*). — L'assunzione dei commissari di polizia avviene:

a) dopo aver frequentato, con esito positivo, l'Istituto superiore di polizia, di cui all'articolo 58;

b) mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi in possesso dei seguenti requisiti:

1) godimento dei diritti civili e politici;

2) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia;

3) buona condotta;

4) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche;

5) età non superiore ai trentadue anni.

Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e al ruolo dei sovrintendenti con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, nonché gli appartenenti al ruolo degli ispettori in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

I candidati sono sottoposti all'accertamento della idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio di polizia.

I vincitori del concorso sono nominati commissari in prova.

Relativamente al concorso, si applica quanto stabilito dall'art. 59».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 5:

Il testo vigente degli articoli 14 e 34 della legge n. 668/1986, con le modificazioni di cui al presente decreto, è il seguente:

«Art. 14. — 1. Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge attività tecnico-scientifica o tecnica può chiedere di essere inquadrato nei ruoli istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le modalità previste dagli articoli 46 e seguenti dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.

2. *La stessa disposizione si applica agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio da almeno due anni nell'Amministrazione della pubblica sicurezza con incarichi di natura tecnica ai sensi dell'art. 80 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366. La richiesta di inquadramento è subordinata al nulla osta dell'amministrazione di appartenenza».*

«Art. 34. — 1. Per le esigenze connesse al funzionamento dei servizi nelle comunità del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere alla copertura fino a un sesto dei posti portati in aumento nelle dotazioni organiche delle qualifiche di cuciniere, di addetto ai servizi di pulizia e di addetto ai servizi di ristoro e mensa mediante inquadramenti di coloro che, alla data del 30 giugno 1986, abbiano prestato, a qualsiasi titolo, per un periodo non inferiore a un anno, risultante documentalmente, la propria opera a tempo pieno, presso le predette comunità nell'espletamento delle mansioni relative alle menzionate qualifiche e che risultino in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio.

2. L'inquadramento di cui al precedente comma 1 ha luogo, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accertamento dell'attività svolta e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo che gli interessati abbiano superato una prova pratica inerente alla qualifica cui aspirano».

Con riferimento alla nota (e) all'art. 5:

Il testo vigente degli articoli 88, 92 e 100 della legge n. 121/1981 è il seguente:

«Art. 88 *(Aspettativa per motivi sindacali).* — Gli appartenenti alla Polizia di Stato, che ricoprono cariche direttive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

Il numero globale dei dipendenti collocabili in aspettativa è fissato in rapporto di un'unità ogni 2.000 dipendenti in organico.

Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime ed alla ripartizione territoriale, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, il Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni interessate.

I trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza.

I trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza».

«Art. 92 *(Disponibilità di spazi murali e di locali per attività sindacali).* — Negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato è concesso alle varie organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.

A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è altresì concesso, nella sede centrale ed in ogni provincia, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali».

«Art. 100 *(Amministrazione e contabilità).* — Sino all'emanazione delle norme di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza restano operanti le norme di contabilità previste per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché quelle sulla contabilità generale dello Stato ed ogni altra norma di contabilità applicate nei confronti del Corpo stesso.

Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono destinati alle corrispondenti spese dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Le spese relative alla pulizia delle caserme in uso al Ministero dell'interno e destinate all'accasermamento del personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, già a carico dei conviventi, sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno».

Con riferimento alla nota (h) all'art. 5:

La legge n. 56/1987 (in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1987) concerne: «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro». Il testo vigente del relativo art. 16 è il seguente:

«Art. 16 *(Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici).* — 1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, per i posti da ricoprire nei ruoli periferici e per relative sedi periferiche, così come determinati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori, da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare nei livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, a condizione che essi abbiano i requisiti richiesti. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facoltà di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianità maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.

9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e comunque non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le assunzioni vengono effettuate secondo la normativa vigente».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 5-bis:

Il D.P.R. n. 1092/1973 (in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 9 maggio 1974) approva il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Il secondo comma del relativo art. 163 prevedeva che: «Nel caso in cui l'amministrazione centrale abbia già adottato un provvedimento definitivo sulla dipendenza di infermità o lesioni, ai sensi delle norme concernenti lo stato giuridico del personale, le questioni risolute con detto provvedimento non possono essere riesaminate ai fini del trattamento di quiescenza privilegiato».

Il testo vigente dell'art. 166 del predetto testo unico è il seguente:

«Art. 166 *(Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie).* — Sulla dipendenza delle infermità contratte o delle lesioni riportate dal dipendente ovvero sulle cause della sua morte esprime il proprio parere, nei casi previsti, il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Detto comitato è composto da un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e da un numero di membri stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I componenti devono appartenere alle seguenti categorie di personale anche se a riposo:

magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di consigliere di appello o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, funzionari del Ministero del tesoro di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata; ufficiali generali e superiori medici.

Alle sedute prende anche parte, con voto deliberativo, un funzionario con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata, dell'amministrazione presso la quale il dipendente prestava servizio.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Durante l'incarico i componenti in attività di servizio continuano, ad eccezione del presidente, ad esercitare le loro normali funzioni.

È in facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri di affidare le funzioni di vice presidente del Comitato a non oltre due membri di esso scelti tra i magistrati della Corte di cassazione e tra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quella di consigliere.

Il comitato, quando il presidente non ravvisa l'utilità dell'adunanza plenaria, funziona suddiviso in più sezioni composte dal presidente e da cinque membri dei quali almeno due magistrati e un ufficiale medico. Alla costituzione delle sezioni provvede il presidente del comitato.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono affidate a magistrati della Corte dei conti o a funzionari dell'amministrazione dello Stato».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 5-ter:

Il testo vigente degli articoli 68 e 69 del D.P.R. n. 335/1982 è il seguente:

«Art. 68 *(Consiglio di amministrazione)*. - Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale direttivo e dirigente di cui al presente decreto legislativo si esprime il consiglio di amministrazione di cui alla lettera *d)* dell'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dalla legge 2 agosto 1975, n. 387.

I rappresentanti elettivi del personale sono fissati in numero di quattro.

Con decreto del Ministro dell'interno saranno dettate norme per l'elezione dei rappresentanti del personale, in modo da assicurare la presenza di almeno un funzionario appartenente al ruolo dei dirigenti o a quello dei commissari».

«Art. 69 *(Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato)*. — Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale non direttivo di cui al presente decreto si esprimono specifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello dei ruoli degli assistenti e degli agenti, presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti fra i dirigenti in servizio presso lo stesso dipartimento.

Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari della carriera direttiva.

La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo della Polizia direttore generale della pubblica sicurezza.

All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al Consiglio di amministrazione di cui all'art. 68, per l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 6-bis:

La legge n. 804/1973 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 22 dicembre 1973) concerne: «Norme per l'attuazione dell'art. 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato». Il testo vigente del relativo art. 13 è il seguente:

«Art. 13. — Ai generali ed ai colonnelli nella posizione di a disposizione, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono attribuiti, in luogo della promozione, soppressa con l'art. 1 della presente legge, 6 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

Gli aumenti periodici di cui al comma precedente sono attribuiti, in luogo della promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età, soppressa con l'art. 1 della presente legge, anche ai generali e ai colonnelli in servizio permanente effettivo iscritti in quadro di avanzamento o che siano stati valutati una o più volte giudicati idonei ma non iscritti in quadro. Per gli ufficiali di cui al presente comma detti aumenti periodici non sono cumulabili con il beneficio previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 6-bis:

La legge n. 224/1986 (in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1986) concerne: «Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza». Il testo vigente del relativo art. 44 è il seguente:

«Art. 44. — 1. Gli articoli 56, 67 e 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, quest'ultimo già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, sono così modificati:

a) il primo comma dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:

«La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di cinque anni. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria»;

b) il primo e secondo comma dell'articolo 67 sono sostituiti dal seguente:

«All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia»;

c) il secondo comma dell'articolo 69, già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata sulla base della normativa in vigore, è liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, relativi al periodo trascorso in ausiliaria, non altrimenti computato in precedenti liquidazioni, sia dell'indennità di cui all'articolo 67 della presente legge. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, è liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio 1985 e si applicano solo agli ufficiali collocati in ausiliaria dopo detta data e, a domanda, agli ufficiali già in ausiliaria che, al 1° gennaio 1985, abbiano maturato una permanenza in ausiliaria inferiore a cinque anni. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Con riferimento alla nota (d) all'art. 6-bis:

Il testo vigente dell'art. 52 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1092/1973 è il seguente:

«Art. 52 *(Diritto al trattamento normale)*. — L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano da servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto un'anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.

Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti limiti di età il militare consegue la pensione normale anche se ha un'anzianità inferiore a quella indicata nel comma precedente.

L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decandenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo.

Per i militari non appartenenti al servizio permanente o continuativo è necessaria, ai fini del diritto alla pensione normale, un'anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo.

All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto alla pensione, spetta un'indennità per una volta tanto purché abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo.

Al personale che, per effetto di successivi richiami, raggiunga un'anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo è liquidata la pensione, previa rifusione dell'indennità per una volta tanto precedentemente percepita.

Si applicano le disposizioni richiamate dall'art. 51».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 7:

Il testo vigente dell'art. 44 della legge n. 121/1981, con le modificazioni di cui al presente decreto, è il seguente:

«Art. 44 *(Obblighi di leva)*. — Ferme restando le norme di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 343, il servizio prestato per non meno di due anni nella Polizia di Stato, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, da parte del personale *assunto nei ruoli del personale della Polizia di Stato* è considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva».

La legge n. 343/1980 soprarichiamata concerne: «Incorporamento di unità di leva nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ausiliarie».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 9:

La legge n. 831/1986 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 1986) concerne: «Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza». Il testo vigente dei relativi articoli 7 e 8 è il seguente:

«Art. 7. — 1. Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando generale del Corpo, i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti categorie:

a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;

b) alloggi di servizio in temporanea concessione.

2. La concessione dell'alloggio di servizio di cui alla lettera *a)* del comma 1 è autorizzata dal Comando generale del Corpo e decade con la cessazione dell'incarico. Della concessione è data notizia all'Intendenza di finanza competente per territorio.

3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.

4. Le disposizioni osservate per la concessione degli alloggi di servizio, ivi comprese le determinazioni dei canoni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidate e cessano di avere efficacia con l'emanazione del regolamento di cui all'art. 8».

«Art. 8. — 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana il regolamento contenente disposizioni per la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanzieri degli alloggi di cui alla lettera *b)* dell'articolo 7, le modalità di assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e degli altri oneri, i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti, la formazione delle graduatorie, con particolare riferimento al punteggio, che è determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede, e la composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. Sono comunque a carico del concessionario, che deve provvedervi direttamente, le spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile, nonché le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, nella misura del 20 per cento dell'importo per le spese di manutenzione straordinaria degli alloggi e del restante 80 per cento per la realizzazione, a cura del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, di altri alloggi per il personale del Corpo.

2. Il Consiglio centrale di rappresentanza - Sezione guardia di finanza è chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento di cui al comma 1».

*Con riferimento alla nota (a) all'art. 12-*bis:

La legge n. 79/1984 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 19 aprile 1984) concerne: «Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio». Il testo vigente del relativo art. 2 è il seguente:

«Art. 2. — A decorrere dal 1° gennaio 1984 la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti, compresi quelli con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori, e al personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano e con le stesse modalità, limiti e maggiorazioni previsti per il personale indicato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, è determinata per ciascuna qualifica sulla base di 1/175 dell'importo costituito dallo stipendio iniziale previsto dal 1° gennaio 1984 e della relativa tredicesima mensilità, entrambi ragguagliati a mese, e dall'indennità integrativa speciale spettante al 1° gennaio di ciascun anno, comprensiva del rateo corrisposto sulla tredicesima mensilità.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo».

Il D.P.R. n. 748/1972 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 320 dell'11 dicembre 1972), soprarichiamato, concerne: «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo».

Il titolo I della legge n. 312/1980, soprarichiamata, concerne il personale dei Ministeri.

*Con riferimento alla nota (b) all'art. 12-*bis:

Il testo vigente dell'art. 5 del D.P.R. n. 150/1987 è il seguente:

«Art. 5 *(Lavoro straordinario)*. — 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:

stipendio base iniziale di livello mensile;
indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
rateo di tredicesima mensilità, relativo ai due elementi precedenti.

2. La maggiorazione è pari al quindici per cento per lavoro straordinario diurno, al trenta per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno ed al cinquanta per cento per quello prestato in orario notturno festivo.

3. Per orario notturno si intende quello che intercorre dalle ore 22 di un giorno alle ore 6 del giorno successivo».

87A11292

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 7 novembre 1987 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia La Luna a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito D'Andrea in data 25 settembre 1964, rep. 433650, reg. soc. n. 4060, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. G.P. Progetti» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Cappello in data 27 luglio 1978, rep. 22146, reg. soc. n. 2780/78, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Jessica terza a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 15 aprile 1965, rep. 458698, reg. soc. n. 1408, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Il Cantuccio, con sede in Roma, costituita per rogito Fea in data 18 febbraio 1964, rep. 142554, reg. soc. n 1151, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Ermes a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Bissi in data 26 ottobre 1978, rep. 1712, reg. soc. n. 3844, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Pacem in Terris a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pampersi in data 10 luglio 1964, rep. 12992, reg. soc. n. 3114, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Portofino a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Luna in data 15 febbraio 1963, rep. 31237, reg. soc. n. 811, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Helenae Domus a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Cinnirella in data 27 luglio 1957, rep. 24249, reg. soc. n. 1926, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Novenario a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 5 febbraio 1963, rep. 41654, reg. soc. n. 1761, tribunale di Roma;

società cooperativa mista Cerere a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Monaco in data 26 maggio 1980, rep. 13416, reg. soc. n. 3333, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Spes Domus a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Marrocchi in data 3 maggio 1961, rep. 49074, reg. soc. n. 1229, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Il Faro a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 31 luglio 1964, rep. 32369, reg. soc. n. 3932, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Mercedes a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Ventura in data 24 gennaio 1964, rep. 65586, reg. soc. n. 3417, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Spartaco Ultimo a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 16 dicembre 1963, rep. 29791, reg. soc. n. 356, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia C.E.R.T.A.T. - Coop. edil. rep. tecn. azienda telefoni a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 6 dicembre 1954, rep. 27240, reg. soc. n. 68, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Gioiella a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Luna in data 6 novembre 1963, rep. 37031, reg. soc. n. 3702, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Conciliare a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Luna in data 27 febbraio 1963, rep. 31436, reg. soc. n. 905;

società cooperativa edilizia La Maison a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 11 ottobre 1963, rep. 46690, reg. soc. n. 28, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Il Sestante a r.l., già L'Ancora, con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 31 maggio 1957, rep. 66627, reg. soc. n. 1855, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Il Tempo a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 18 luglio 1949, rep. 29547, reg. soc. n. 1817, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Mura Resurgunt a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 24 ottobre 1963, rep. 49812, reg. soc. n. 3417, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Nido azzurro Guidonia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pompili in data 18 ottobre 1954, rep. 23420, reg. soc. n. 3345, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Damasco a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Carosi in data 31 luglio 1964, rep. 13606, reg. soc. n. 3280, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Parva Sed Apta a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 23 dicembre 1953, rep. 44024, tribunale di Roma;

società cooperativa agricola La Storta a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Formica in data 12 ottobre 1944, rep. 7455, reg. soc. n. 1399, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Orchestra Giovani di Roma a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Scuccimarra in data 5 luglio 1981, rep. 21034, reg. soc. n. 3913, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia S. Michele 1° a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Colosso in data 4 febbraio 1963, rep. 49860, reg. soc. n. 770, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Taras 1973 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Casini in data 30 marzo 1973, rep. 494997, reg. soc. n. 2389, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Le Mimose a r.l., con sede in Formello (Roma), costituita per rogito Della Porta in data 14 giugno 1977, reg. soc. n. 3449, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Domus Nova tra postelegrafonici a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 12 luglio 1963, rep. 107644, reg. soc. n. 2199, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia L'Abete a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 6 novembre 1974, rep. 114060, reg. soc. n. 5257, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Tempo libero TL 2000 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Papi in data 23 dicembre 1977, rep. 33288, reg. soc. n. 235, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Margana a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Paliani in data 18 novembre 1954, rep. 3206, reg. soc. n. 3446, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Fiorente a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 11 maggio 1964, rep. 423411, reg. soc. n. 2765, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa di ricerca sul territorio di Ostia Antica a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Castelnuovo in data 17 dicembre 1978, rep. 9877, reg. soc. n. 382, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Saturno 75 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Roma in data 19 novembre 1974, rep. 30114, reg. soc. n. 28, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Magma a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Califano in data 14 giugno 1978, rep. 2061, reg. soc. n. 2546, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Stampa democratica a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Napoleone in data 22 dicembre 1971, rep. 48172, reg. soc. n. 3986, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Pratillo a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Lorusso Caputi in data 12 luglio 1979, rep. 2385, reg. soc. n. 2924/79, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Pilotis a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Silvestri in data 12 maggio 1981, rep. 3525, reg. soc. n. 4459, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Sicurty House 80 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Lulli in data 4 ottobre 1979, rep. 942, reg. soc. n. 3815/79, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Romana Gens a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Cavicchioni in data 15 gennaio 1965, rep. 8087, reg. soc. n. 1424, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Rosa a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 30 luglio 1963, rep. 22750, reg. soc. n. 2343, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Rosetta a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 18 dicembre 1963, rep. 113428, reg. soc. n. 267/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Rigel XLV a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Ventura in data 27 ottobre 1969, rep. 845764, reg. soc. n. 3247/69, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Rigel L a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Ventura in data 29 gennaio 1970, rep. 860431, reg. soc. n. 889/70, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Rigel XIX a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci in data 9 agosto 1969, rep. 836190, reg. soc. n. 2891/69, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Residence 2000 - Cecchina a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Millozza in data 5 novembre 1976, rep. 55690, reg. soc. n. 4286/76, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Le Stagioni della vita a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Castelnuovo in data 24 febbraio 1981, rep. 27636, reg. soc. n. 2461/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Sadia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 14 marzo 1955, rep. 165927, reg. soc. n. 1799, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Sodales a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Grassi in data 9 gennaio 1956, rep. 40275, reg. soc. n. 285/56, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Società italiana di doppiaggio ed edizione (S.I.D.E.) a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Rossi in data 4 maggio 1972, rep. 140478, reg. soc. n. 1727/72, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Smeralda 225 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mannella in data 22 ottobre 1963, rep. 544341, reg. soc. n. 3248, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Spirito Allegro a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Campanini in data 21 novembre 1970, rep. 7575, reg. soc. n. 3366/70, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Telecom a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Marini in data 6 novembre 1953, rep. 10476, reg. soc. n. 2881, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Teatro dei Tessitori a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 12 settembre 1973, rep. 60482, reg. soc. n. 2902, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Tre Viole a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 18 gennaio 1966, rep. 27615, reg. soc. n. 238/60, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Tommaso Campanella a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 26 gennaio 1955, rep. 75039, reg. soc. n. 851, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Vitellia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Cerasi in data 9 febbraio 1980, rep. 10015, reg. soc. n. 2153/70, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Vici a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pompili in data 24 novembre 1953, rep. 21914, reg. soc. n. 449, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Viale America a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 17 gennaio 1955, rep. 27546, reg. soc. n. 971, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Villaggio Azzurro a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Bavai in data 25 settembre 1952, rep. 10012, reg. soc. n. 2531/52, tribunale di Roma.

Con decreti ministeriali 9 novembre 1987 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Stella Azzurra di Borgo Podgora a r.l.; con sede in Latina, costituita per rogito Checchi in data 30 marzo 1961, rep. 19534, reg. soc. n. 1166, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia Apollo 12ª a r.l., con sede in Latina, costituita per rogito Orsini in data 12 dicembre 1969, rep. 12816, reg. soc. n. 2510, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia Scador a r.l., con sede in Latina, costituita per rogito Farano in data 3 giugno 1980, rep. 24219, reg. soc. n. 6516, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia Gli Iris a r.l., con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 1° dicembre 1972, rep. 81445, reg. soc. n. 3431, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia Gli Olmi a r.l., con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 14 settembre 1972, rep. 80441, reg. soc. n. 3324, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia L'Edera a r.l., con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 25 agosto 1972, rep. 80221, reg. soc. n. 3282, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia Le Camelie a r.l., con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 15 settembre 1972, rep. 80477, reg. soc. n. 3321, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia Edelweiss a r.l., con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 12 giugno 1972, rep. 79335, reg. soc. n. 3244, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia Il Rododendro a r.l., con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 5 ottobre 1972, rep. 80734, reg. soc. n. 3339, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia I Pioppi a r.l., con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 15 settembre 1972, rep. 80478, reg. soc. n. 3322, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia Fiorella a r.l., con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 1° luglio 1972, rep. 79533, reg. soc. n. 3247, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia Quadrifoglio II a r.l., con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 24 agosto 1972, rep. 80212, reg. soc. n. 3281, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia I Glicini a r.l., con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 20 luglio 1972, rep. 79765, reg. soc. n. 3272, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia S. Michele a r.l., con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 11 gennaio 1971, rep. 71137, reg. soc. n. 2833, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia Le Begonie a r.l., con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 6 ottobre 1972, rep. 80738, reg. soc. n. 3342, tribunale di Latina;

società cooperativa mista S. Antonio a r.l., con sede in Roccasecca dei Volsci (Latina), costituita per rogito Ordini in data 9 aprile 1976, rep. 96971, reg. soc. n. 4742, tribunale di Latina;

società cooperativa di produzione e lavoro La Fiorita a r.l., con sede in Sabaudia (Latina), costituita per rogito Alfonsi in data 21 novembre 1980, rep. 10455, reg. soc. n. 6766;

società cooperativa edilizia Omega a r.l., con sede in Viterbo, costituita per rogito Benigni in data 23 febbraio 1979, rep. 2278, reg. soc. n. 3162, tribunale di Viterbo;

società cooperativa agricola Grottana produttori agricoli Co.Gro.Pa. a r.l., con sede in Viterbo, costituita per rogito Togandi in data 6 aprile 1981, rep. 17664, reg. soc. n. 3825, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia Alfa a r.l., con sede in Viterbo, costituita per rogito Bartoli in data 29 novembre 1978, rep. 50002, reg. soc. n. 3094, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia Castiglionese a r.l., con sede in Castiglione in Teverina (Viterbo), costituita per rogito Togandi in data 27 gennaio 1973, rep. 1137, reg. soc. n. 2323, tribunale di Viterbo;

società cooperativa agricola Allevatori zootecnici gradolesi a r.l., con sede in Gradoli (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 28 settembre 1973, rep. 13046, reg. soc. n. 2261, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia Rio Vicano a r.l., con sede in Ronciglione (Viterbo), costituita per rogito Manara in data 6 dicembre 1979, rep. 28, reg. soc. n. 3336, tribunale di Viterbo;

società cooperativa agricola Bruno Buozzi a r.l., con sede in Pianzano (Viterbo), costituita per rogito Corigliano in data 11 giugno 1958, rep. 8474, reg. soc. n. 1265, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia L'Integrata a r.l., con sede in Cittaducale (Rieti), costituita per rogito Divita in data 8 gennaio 1975, rep. 319, reg. soc. n. 1018, tribunale di Rieti;

società cooperativa edilizia Tre Torri a r.l., con sede in Poggio Mirteto (Rieti), costituita per rogito Marchetti in data 16 giugno 1976, rep. 9442, reg. soc. n. 1139, tribunale di Rieti.

87A11156

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione della forma giuridica e trasferimento della sede legale della società «Greif Fiduciaria S.r.l.»

Con decreto interministeriale 9 dicembre 1987 il decreto interministeriale 21 maggio 1984 con il quale la società «Greif Fiduciaria S.r.l.», con sede in Bressanone, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, è modificato nella parte relativa alla forma giuridica variata in «Greif Fiduciaria S.p.a.» ed alla sede legale trasferita in Firenze.

87A11294

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti ricavati dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna vitivinicola 1987-88.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A.;

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e in particolare l'art. 35;

Visto il regolamento CEE n. 2179/83 del 25 luglio 1983, e successive modificazioni, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento CEE n. 2353/87 del 31 luglio 1987 modificato dal regolamento CEE n. 2932/87 del 30 settembre 1987, che stabilisce le modalità di applicazione del citato art. 35 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna viticola 1987-88, e in particolare l'art. 9;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, recante norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione in applicazione alle disposizioni della Comunità economica europea e di consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) i quantitativi di alcole prodotti;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1987, n. 414, recante disposizioni nazionali integrative a quelle comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna vitivinicola 1987-88;

Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 11 del 15 settembre 1987;

Visto il regolamento CEE n. 1890/87 del 2 luglio 1987, relativo al tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti della distillazione consegnati in applicazione delle citate disposizioni comunitarie;

Nell'adunanza del 1° dicembre 1987;

Ha deliberato:

Art. 1.

I distillatori riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 1984, che intendano consegnare all'A.I.M.A., a norma dell'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87, i prodotti ricavati dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui al regolamento CEE n. 2353/87 del 31 luglio 1987, devono presentare offerta di vèndita all'A.I.M.A. secondo le modalità e alle condizioni stabilite nella presente deliberazione.

Art. 2.

Ai sensi delle disposizioni comunitarie citate all'art. 1 possono essere ceduti all'A.I.M.A. i seguenti prodotti della distillazione:

- alcole neutro con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alla definizione di cui all'allegato del regolamento CEE n. 2179/83;

- alcole con gradazione alcolica non inferiore a 92°, diverso da quello di cui al primo trattino.

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti della distillazione indicati all'art. 2 è effettuato in base ad offerta scritta del distillatore contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) quantità (espressa in ettolitri), qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui al regolamento CEE n. 2353/87 del 31 luglio 1987;

c) dichiarazione da cui risulti che il distillatore abbia beneficiato o meno dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita;

d) prospetto riassuntivo delle fatture dal quale risultino, per ciascun produttore obbligato, la quantità ceduta, la gradazione alcolica, il corrispondente montegradi, nonché il prezzo di acquisto e l'I.V.A.;

e) stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

f) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato;

g) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria, presso la quale è depositata la partita oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

h) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario, ecc.).

Art. 4.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta bollata e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 31 ottobre 1988, corredata dai seguenti documenti in originale:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le società commerciali) e della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e per le società di fatto) di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta, indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) certificato del competente UTIF, conforme al modello allegato alla circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 11 del 15 settembre 1987, dal quale risultino le seguenti indicazioni:

- la quantità in ettolitri, la qualità e la gradazione alcolica del prodotto;

- che il prodotto proviene dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui al regolamento CEE n. 2353/87 e ha i requisiti indicati al primo o al secondo trattino dell'art. 2;

- tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

- il nome dei produttori obbligati che hanno ceduto i sottoprodotti per la distillazione, la quantità di prodotto da ciascuno ceduta e gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento;

- il periodo in cui è stata effettuata la distillazione;

- il vincolo a favore dell'A.I.M.A. della partita di prodotto offerta in vendita;

c) riepilogo, per ciascuna materia prima, dei documenti di accompagnamento e relative bollette di consegna per la partita di alcole messa a disposizione;

d) dichiarazione del competente Ufficio per la prevenzione e la repressione delle frodi, per i quantitativi di vino eventualmente compresi fra le materie prime, nella quale venga precisato che i medesimi sono stati consegnati per la distillazione a completamento dell'obbligo delle prestazioni viniche.

Art. 5.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, inviata per conoscenza anche all'UTIF.

Art. 6.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono di L. 2.725,10 per il prodotto di cui al primo trattino dell'art. 2 e di L. 2.548,77 per il prodotto di cui al secondo trattino dello stesso articolo.

Nel caso in cui il distillatore abbia beneficiato dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita, i prezzi di cui al primo comma, diminuiti dell'importo corrispondente, sono di L. 1.827,42 per ettolitro e per grado alcolico per entrambi i prodotti di cui al primo e secondo trattino.

Tali prezzi si applicano a merce nuda franco magazzino A.I.M.A.

Art. 7.

Il passaggio in proprietà del prodotto e la relativa consegna, con la costituzione del conseguente rapporto di deposito, decorrono, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dalla data di autenticazione della firma apposta sull'atto di obbligazione di deposito.

La consegna avviene senza estrazione del prodotto dai magazzini della distilleria in cui si trova immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato alle ditte depositarie del prodotto medesimo con le modalità ed alle condizioni da definire a mezzo di contratto in uso per il deposito dell'alcole detenuto dalle distillerie in attuazione di altri regolamenti comunitari.

Art. 8.

L'A.I.M.A. dispone il pagamento del prezzo di acquisto dell'alcole, dietro presentazione di fattura, emessa dal venditore al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5, per l'importo di L. 1.827,42 per ettolitro e per grado alcolico di prodotto, che è pari alla differenza tra il prezzo di acquisto dell'alcole e il relativo aiuto comunitario.

Contestualmente viene disposto il pagamento della parte di prezzo corrispondente all'aiuto comunitario, qualora il distillatore non ne abbia già beneficiato a seguito di distinta richiesta presentata in precedenza.

Il pagamento del prezzo di acquisto dell'alcole da parte dell'A.I.M.A. è subordinato alla condizione prevista dall'art. 8, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2353/87, modificato dal regolamento CEE n. 2932/87 del 30 settembre 1987.

La prova del pagamento dell'acconto o del saldo del prezzo di acquisto dei sottoprodotti della vinificazione o del vino da parte del distillatore deve essere fornita all'A.I.M.A., nei termini stabiliti nel citato art. 8 del regolamento CEE n. 2353/87, mediante la presentazione delle fatture accompagnate dalle dichiarazioni dei produttori attestanti che il pagamento dell'acconto o del saldo è avvenuto nei termini indicati all'art. 5 dello stesso regolamento.

Art. 9.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1987

Il Presidente: PANDOLFI

87A11205

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti ricavati dalla distillazione di cui all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna 1987-88.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A.;

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 36;

Visto il regolamento CEE n. 2179/83 del 25 luglio 1983, e successive modificazioni, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento CEE n. 2352/87 del 31 luglio 1987, recante modalità di applicazione per la campagna viticola 1987-88 della distillazione di cui all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87, e in particolare l'art. 6;

Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 10 del 17 agosto 1987;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti della distillazione consegnati in applicazione delle citate disposizioni comunitarie;

Nell'adunanza del 1° dicembre 1987;

Ha deliberato:

Art. 1.

I distillatori riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 1984, che intendono consegnare all'A.I.M.A., a norma dell'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87, i prodotti ricavati dalla distillazione dei vini di cui al regolamento CEE n. 2352/87 del 31 luglio 1987, devono presentare offerta di vendita all'A.I.M.A. secondo le modalità e alle condizioni stabilite nella presente deliberazione.

Art. 2.

Ai sensi delle disposizioni comunitarie citate all'art. 1 possono essere ceduti all'A.I.M.A. i seguenti prodotti della distillazione:

- alcole neutro con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alla definizione che figura nell'allegato del regolamento CEE n. 2179/83;

- alcole con gradazione alcolica non inferiore a 92°, diverso da quello di cui al primo trattino.

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti della distillazione indicati all'art. 2 è effettuato in base ad offerta scritta del distillatore contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante;

b) la quantità (espressa in ettolitri), la qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione di vini di cui al regolamento CEE n. 2352/87 del 31 luglio 1987;

c) dichiarazione da cui risulti se il distillatore abbia beneficiato o meno dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita;

d) fatture relative alla cessione del vino, in cui siano indicati la quantità del vino ceduta, la gradazione alcolica ed il corrispondente montegradi;

e) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

f) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato;

g) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.).

Art. 4.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta bollata e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 31 ottobre 1988, corredata dai seguenti documenti in originale:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le società commerciali) e della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e le società di fatto) — di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta – indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) certificato del competente UTIF conforme al modello allegato alla circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 10 del 17 agosto 1987, dalla quale risultino, oltre al vincolo a favore dell'A.I.M.A. della partita di prodotto offerta in vendita, le seguenti indicazioni:

la quantità in ettolitri, la qualità e la gradazione alcolica del prodotto;

che il prodotto proviene dalla distillazione dei vini di cui al regolamento CEE n. 2352/87 e ha i requisiti indicati al primo o al secondo trattino dell'art. 2;

tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il nome dei produttori che hanno ceduto il vino per la distillazione, la quantità di prodotto da ciascuno ceduta e gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento;

il periodo in cui è stata effettuata la distillazione;

c) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria, presso la quale è depositata la partita oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

d) copia della denuncia di produzione per la campagna 1987-88;

e) certificato di analisi relativo al vino distillato, rilasciato da un laboratorio o istituto all'uopo abilitato, in cui siano indicati la quantità, il colore e la gradazione alcolometrica effettiva per distillazione.

Art. 5.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, inviata per conoscenza anche all'UTIF

Art. 6.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono di L. 3.286,15 per il prodotto di cui al primo trattino dell'art. 2 e di L. 3.109,82 per il prodotto di cui al secondo trattino dello stesso articolo.

Nel caso in cui il distillatore abbia già beneficiato dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita, i prezzi di cui al primo comma sono diminuiti dell'importo dell'aiuto corrispondente e pertanto sono di L. 1.538,88 per ettolitro e per grado alcolico.

Tali prezzi si applicano a merce nuda franco magazzino dell'A.I.M.A.

Art. 7.

Il passaggio in proprietà del prodotto e la relativa consegna, con la costituzione del conseguente rapporto di deposito, decorrono, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dalla data di autenticazione della firma apposta sull'atto di obbligazione di deposito.

La consegna avviene senza estrazione del prodotto dai magazzini delle distillerie in cui si trova immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato alle ditte depositarie del prodotto medesimo con le modalità ed alle condizioni da definire a mezzo di contratto in uso per il deposito dell'alcole detenuto dalle distillerie in attuazione di altri regolamenti comunitari.

Art. 8.

L'A.I.M.A. dispone il pagamento del prezzo di acquisto dell'alcole, dietro presentazione di fattura, emessa dal venditore al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5, per l'importo di L. 1.538,88 per grado/ettolitro di prodotto, che è pari alla differenza tra il prezzo di acquisto dell'alcole ed il relativo aiuto comunitario.

Contestualmente viene disposto il pagamento della parte di prezzo corrispondente all'aiuto comunitario, qualora il distillatore non ne abbia già beneficiato a seguito di distinta richiesta presentata in precedenza.

Il pagamento del prezzo di acquisto dell'alcole da parte dell'A.I.M.A. è subordinato alla condizione prevista dall'art. 5 paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2352/87.

La prova del pagamento del prezzo di acquisto del vino da parte del distillatore deve essere fornita all'A.I.M.A. nei termini stabiliti nel citato art. 5 del regolamento CEE n. 2352/87, mediante la presentazione delle dichiarazioni dei produttori attestanti che il pagamento di tale prezzo è avvenuto entro il termine indicato nell'art. 3 dello stesso regolamento.

Le firme dei produttori dichiaranti devono essere autenticate secondo le norme vigenti.

Art. 9.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1987

Il Presidente: PANDOLFI

87A11206

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE 9 dicembre 1987, n. 377.

Scuole secondarie non statali - Riconoscimenti legali.

Ai provveditori agli studi, loro sedi;

Al sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano;

All'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano;

All'intendente scolastico per la scuola delle località ladine di Bolzano;

Al sovrintendente agli studi della Valle d'Aosta;

e, per conoscenza:

All'assessore alla pubblica istruzione della regione autonoma della Valle d'Aosta;

All'assessore alla pubblica istruzione della regione siciliana.

Con la presente circolare si intende ricondurre ad un unico testo, ai fini di una maggiore certezza e celerità dell'azione amministrativa, le molteplici circolari ministeriali diramate in tempi diversi in materia di riconoscimento legale e di pareggiamento di scuole secondarie non statali, con i necessari adattamenti e le modifiche ritenute più opportune, in particolare per quanto concerne i termini di presentazione delle istanze di riconoscimento legale.

Le disposizioni che seguono non riguardano le scuole meramente private che ogni cittadino o ente italiano può aprire e gestire in relazione all'art. 33 della Costituzione e secondo gli orientamenti espressi in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale.

Naturalmente, anche le scuole meramente private possono chiedere, ove ne sussistano le condizioni, e se operano nell'ambito dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado, il «riconoscimento legale» di cui all'art. 6 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, secondo le modalità ed i termini appresso precisati.

Si evidenzia ad ogni buon fine al riguardo che le scuole legalmente riconosciute esplicano un servizio di pubblico interesse, rilasciano titoli legali e debbono conformarsi all'ordinamento scolastico nazionale ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti.

Un aspetto particolare del riconoscimento legale è il «pareggiamento», previsto già nel regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e nel regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084, che può essere chiesto esclusivamente da enti pubblici e ecclesiastici per scuole da essi gestite.

Per le scuole pareggiate sussistono, in aggiunta alle condizioni stabilite per il riconoscimento legale, ulteriori requisiti esplicitati nell'art. 8 della legge n. 86/1942.

Per quanto concerne poi le scuole magistrali, va ricordato che il loro riconoscimento legale avviene attraverso la stipula di un apposito atto di convenzione, ai sensi dell'art. 137 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Va ricordato, infine, che gli istituti musicali non statali sono soggetti ad una speciale disciplina — che è quella di cui al regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, così come modificato con legge 6 agosto 1966, n. 643, — in base alla quale per essi è previsto esclusivamente il pareggiamento.

I. RICONOSCIMENTI LEGALI GENERALITÀ

La fonte normativa essenziale è contenuta nella legge 19 gennaio 1942, n. 86.

Per quanto concerne i profili soggettivi l'art. 2 della citata legge n. 86 prescrive che, ai fini del riconoscimento legale di una scuola, il gestore di essa oltre ad aver compiuto i trenta anni di età ed essere cittadino italiano, deve possedere i «necessari requisiti professionali e morali».

Se, sotto un certo riguardo, la scuola risponde sostanzialmente alla nozione di azienda, quale «complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa» (art. 2555 del codice civile), sotto altro e ben più rilevante aspetto la scuola è una struttura educativa finalizzata alla formazione degli utenti: la figura del gestore quindi deve essere delineata nella sua concretezza dai «requisiti professionali e morali» sulla base del particolare concetto di «imprenditore», che agisce nel campo specifico dell'istruzione e dell'educazione fornendo un servizio per la collettività.

Poiché la verifica dei necessari requisiti soggettivi va fatta con riguardo a tutte le persone che rappresentano l'impresa negli atti di gestione, siano essi compiuti per procura o siano essi compiuti nella qualità di socio, mediante l'istanza di riconoscimento legale devono essere forniti i nominativi, con le relative generalità, di tutte le persone che comunque compiono atti di gestione.

Il riconoscimento legale, che è una concessione amministrativa, può essere fruito solo da quelle istituzioni scolastiche non statali che l'art. 1, primo comma, della legge n. 86/1942 qualifica «scuole», in contrapposizione al concetto di «corso» di cui al successivo secondo comma.

Tale formulazione riveste particolare importanza in quanto la istituzione scolastica, per ottenere e mantenere il riconoscimento legale, deve dimostrare, per effettività di funzionamento, di essere idonea a fornire un servizio di istruzione.

La scuola richiedente il riconoscimento legale deve, quindi, perseguire fini e presentare ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni statali ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti e deve svolgere l'insegnamento nello stesso numero di anni e con orario non inferiore a quello delle suddette scuole statali.

Peraltro una scuola legalmente riconosciuta può perseguire la ricerca e la realizzazione di innovazioni negli ordinamenti e nelle strutture, ai sensi e nei limiti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Per assolvere alle proprie funzioni, la scuola deve proporre un'organizzazione rispondente a criteri di legittimità, efficienza ed efficacia sotto i seguenti profili:

a) gli alunni frequentanti ciascun anno di corso debbono essere in numero tale da poter configurare, sotto il profilo didattico, una classe, e quindi normalmente non meno di tre.

L'istanza di riconoscimento legale, sempre riferita ad una intera scuola, può essere avanzata per una scuola già funzionante in tutte le sue classi del corso legale di studi come pure per una scuola aperta nella classe o nelle classi iniziali con un concreto programma di sviluppo graduale e continuo nelle classi successive;

b) disponibilità di locali, aule speciali, laboratori, attrezzature e sussidi didattici in misura adeguata al tipo di scuola quale previsto dall'ordinamento nel numero di anni del corso legale di studio. La valutazione di adeguatezza è riferita a classi costituite con un numero medio di alunni; nel caso di scuola aperta ad un programma di sviluppo graduale in più anni scolastici, la valutazione è fatta in riferimento alle classi già costituite viste nella prospettiva di reale traduzione in un corso di studi completo per il numero di anni prescritto dall'ordinamento;

c) osservanza, per tutte le materie di insegnamento, dell'orario e dei programmi ufficiali. Lo svolgimento dell'azione docente deve risultare dagli appositi registri, tenuti come richiesto dalle leggi vigenti nelle corrispondenti scuole statali. Non sono ammissibili insegnamenti a classi riunite. Gli orari e i programmi debbono essere gli stessi previsti per le corrispondenti scuole statali ed i raggruppamenti delle discipline ai fini della costituzione delle cattedre di insegnamento, quando non corrispondenti alle cattedre previste per le analoghe scuole statali, debbono avere il carattere della omogeneità e della funzionalità. A paralleli criteri di funzionalità ed efficacia didattica deve essere conformato l'orario giornaliero delle lezioni;

d) possesso, da parte di tutti gli alunni, del titolo legale prescritto per la classe frequentata. Non sono ammessi uditori.

Le eventuali scuole caratterizzate dalla frequenza di alunni con una presenza saltuaria non possono essere destinatarie del riconoscimento legale, in quanto l'azione didattica, per essere formativa, richiede un rapporto sequenziale e continuo tra docenti e alunni. Tale rapporto, basato sulla continuità e non sull'episodicità, rende effettivo il funzionamento di una classe;

e) possesso da parte del preside del titolo di studio previsto per l'esercizio della stessa funzione nella corrispondente scuola statale ed iscrizione nell'apposito albo professionale dei docenti abilitati. Circa il contenuto della funzione direttiva si richiama l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, in quanto applicabile, tenuto conto della natura privatistica della gestione;

f) possesso da parte dei docenti del titolo di abilitazione prescritto rispetto alla materia insegnata ed iscrizione nel relativo albo. Solo in casi eccezionali, in presenza di particolari situazioni motivate e notificate ai provveditori agli studi, ivi comprese quelle situazioni riferite a positive esperienze di insegnamento caratterizzato dalla continuità di servizio nella stessa scuola, l'insegnamento può essere prestato da docenti non abilitati, ma comunque forniti del prescritto titolo di studio valido per l'insegnamento prestato. Relativamente ai compiti della funzione docente, si fa riferimento all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, in quanto applicabile tenuto conto della natura privatistica della gestione;

g) il rapporto instaurato dal gestore con il preside ed i docenti qualunque ne sia la natura contrattuale deve rispondere a tutte le esigenze di funzionalità della scuola e deve garantire, per i suoi contenuti, con riguardo al preside, una presenza ed una azione valida che assicuri l'efficienza della funzione direttiva e, con riguardo ai docenti, la necessaria disponibilità, in modo che non insorgano frequenti problemi di interruzione della attività didattica nella classe ed allo scopo di attuare compiutamente il metodo della programmazione e della verifica dell'azione didattica;

h) effettività dell'azione docente documentata dalle verbalizzazioni delle riunioni del collegio dei docenti e del consiglio di classe, dai compiti scritti degli alunni, dalla registrazione delle interrogazioni orali, dall'elaborazione di piani di lavoro disciplinari e ove occorra interdisciplinari, dalla effettuazione delle esercitazioni pratiche, ove previste, dalle eventuali attività integrative, di sostegno e comunque da tutte le attività che indichino gli itinerari metodologico-didattici seguiti dai docenti nella loro azione.

La scuola legalmente riconosciuta, nel rispetto degli ordinamenti vigenti, può esplicare la propria attività attraverso particolari ricerche e innovazioni metodologiche e didattiche, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 419/74 ed individuare attraverso lo svolgimento di programmi e di attività integrative e di sostegno la possibilità di offrire un arricchimento al *curriculum* scolastico;

i) elaborazione dei criteri seguiti per le valutazioni intermedie e finali da parte dei Consigli di classe. Tale adempimento assume particolare rilevanza, in quanto si connette alla funzione pubblica di rilasciare titoli di studio aventi valore legale da parte di scuole a cui viene concesso il riconoscimento legale;

l) allestimento di un impianto amministrativo che esprima una efficiente organizzazione degli uffici direttivi e di segreteria nel rispetto delle norme che regolano la tenuta di atti e registri ai sensi degli articoli 85 e 86 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965.

II. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO LEGALE

L'istanza, una per ciascuna scuola, deve essere direttamente inviata dal gestore in duplice esemplare (uno originale e una copia) al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale, e qui deve pervenire nel periodo compreso fra il 15 maggio e il 1° settembre di ciascun anno. Non sono prese in esame le domande pervenute oltre il termine perentorio del 1° settembre o non corredate, entro lo stesso termine, di tutta la documentazione prescritta ed indicata nell'allegato *A* e in particolare dei certificati dell'autorità giudiziaria attestanti l'assenza di precedenti penali e di carichi penali pendenti in riferimento al gestore, al rappresentante legale ed a qualunque persona che per la scuola compia atti gestionali anche per procura (anche la documentazione va allegata in duplice esemplare).

Unitamente ad altra copia della documentazione, copia dell'istanza deve essere inviata e fatta pervenire entro il periodo anzidetto al provveditorato agli studi competente.

La domanda di riconoscimento legale va prodotta per l'intero corso legale di studi anche se è previsto un funzionamento graduale a partire ovviamente dalla prima classe.

Ricevuta la copia dell'istanza, il provveditorato agli studi procederà agli eventuali accertamenti di ufficio ritenuti necessari e farà pervenire entro e non oltre il 10 settembre al Ministero le proprie valutazioni e gli elementi informativi più opportuni.

Il Ministero, sulla base dell'esame dei documenti e di tutti gli elementi a disposizione, ivi comprese le risultanze di visite ispettive, assume le proprie determinazioni e decide con la massima, consentita tempestività, allo scopo di dare certezza alle situazioni giuridiche anche in relazione agli adempimenti finali dell'anno scolastico.

I provvedimenti di riconoscimento hanno effetto dall'anno scolastico successivo alla data di emanazione dei provvedimenti stessi a norma dell'art. 9 della legge n. 86/1942.

Il riconoscimento legale, peraltro, ha effetto con decorrenza dall'anno scolastico in corso alla data di emanazione del provvedimento quando si tratti:

1) di scuola aperta in sostituzione di scuola dello stesso ordine e grado contestualmente chiusa, dipendente dalla medesima gestione e funzionante nel medesimo edificio;
2) di istituti tecnici industriali;
3) di istituti tecnici agrari;
4) di istituti tecnici aeronautici;
5) di istituti tecnici nautici;
6) di istituti professionali di qualsiasi tipo;
7) di licei linguistici;
8) di sezioni di istituto tecnico aperte a sviluppo di biennio inquadrato in un corso quinquennale di studi già fruente del beneficio e interamente attivato;
9) di istituto tecnico per geometri affiancato ad un istituto tecnico commerciale od agrario già fruente del beneficio ed interamente attivato, e viceversa;
10) di scuole magistrali convenzionate;
11) di accademie di belle arti;
12) di istituti tecnici femminili.

Il riconoscimento legale riguarda l'intero corso, anche se avviato con funzionamento graduale solo nella prima o nelle prime classi. Il Ministero tiene conto in ogni caso della effettiva consistenza dell'apparato strutturale e funzionale della scuola considerata nella prospettiva di scuola funzionante per l'intero corso.

Il venir meno delle condizioni sul cui presupposto ha avuto luogo il riconoscimento legale ovvero la mancata attivazione anche parziale delle classi stesse nel biennio successivo al riconoscimento legale comporta la revoca del riconoscimento legale dell'intera scuola e quindi anche delle classi già funzionanti.

Il gestore di scuola fruente di riconoscimento legale non può interrompere l'attività scolastica prima della fine dell'anno scolastico, anche quando si verifichino circostanze che comportino mutamento negli elementi essenziali della concessione.

Nel primo anno di funzionamento di ciascuna classe in regime di riconoscimento legale, il provveditore agli studi, ai fini dell'iscrizione in detta classe, dietro regolare istanza, può concedere l'esonero dall'obbligo della frequenza agli alunni che abbiano sostenuto esami di idoneità in istituti ubicati in distretto diverso.

Le scuole e gli istituti che hanno ottenuto il riconoscimento legale parziale con decorrenza dall'anno scolastico 1987-88 possono richiedere entro il 31 gennaio 1988 al Ministero della pubblica istruzione, che a tal fine

disporrà apposita ispezione, l'estensione del riconoscimento legale alle classi successive con decorrenza dall'anno scolastico 1987-88, purché posseggano i requisiti prescritti dalla presente circolare. Copia della richiesta va inviata entro lo stesso termine al competente provveditore agli studi.

III. RICONOSCIMENTO LEGALE PER PASSAGGIO DI GESTIONE

A) *Passaggio di gestione «inter vivos».*

Il riconoscimento legale è una concessione amministrativa che non può essere oggetto di private pattuizioni.

Ovviamente, tale circostanza non influisce sulla trasferibilità del complesso di beni e servizi che costituisce l'«azienda scuola», ma il cessionario acquisirà validamente soltanto una scuola meramente privata, non potendo essere trasferito il riconoscimento legale.

Il gestore cedente deve far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale per l'istruzione media non statale, ed al provveditorato agli studi competente, una formale dichiarazione (con firma autenticata) da cui si rilevi la cessione dell'«azienda» scuola con indicazione dell'anno scolastico di decorrenza della cessione e quindi della cessazione del riconoscimento legale.

Il cessionario, peraltro, può chiedere all'amministrazione un nuovo riconoscimento legale per passaggio di gestione che sarà concesso soltanto se l'interessato risulterà in possesso dei requisiti prescritti con effetto contestuale allo stesso passaggio di gestione che, secondo i principi già enunciati, deve avere effetto dal primo giorno dell'anno scolastico.

Trattandosi di attribuzioni di riconoscimento legale ad una istituzione scolastica già precedentemente riconosciuta e che muta esclusivamente l'elemento soggettivo, la documentazione da esibire assieme alla domanda in duplice esemplare in conformità a quanto indicato nell'allegato *B*, dovrà riguardare esclusivamente il nuovo gestore e il suo eventuale rappresentante legale.

L'istanza di cui sopra e la relativa documentazione in duplice esemplare debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale, e, per conoscenza, al competente provveditore agli studi entro e non oltre il 15 maggio dell'anno scolastico precedente quello da cui ha effetto la cessione.

Per l'anno scolastico 1987-88 l'istanza in questione deve essere fatta pervenire tempestivamente.

Nel caso di diniego del riconoscimento legale al subentrante, il cedente conserva il beneficio del riconoscimento legale se la cessione non è stata perfezionata o è stata condizionata.

Gli adempimenti del provveditorato agli studi e del Ministero si svolgono con le stesse modalità già previste per il caso di riconoscimento legale di nuova istituzione scolastica.

B) *Riconoscimento legale per passaggio di gestione «mortis causa».*

Nel caso di passaggio di gestione della scuola «mortis causa» l'erede o il legatario deve produrre, con la massima possibile tempestività, istanza di riconoscimento legale. Tale istanza, indirizzata al Ministero (in conformità all'allegato *C*) e, per conoscenza, al competente provveditore agli studi, va prodotta con allegata la documentazione della qualità di erede o legatario e, nel caso di una pluralità di successori, va dichiarato il relativo rapporto nella gestione della scuola, allegando l'atto formale che regola il rapporto stesso e che può essere ovviamente anche un atto costitutivo di società. All'istanza va allegata, inoltre, tutta la documentazione riguardante il nuovo gestore ed il suo eventuale rappresentante legale.

Gli adempimenti del provveditorato agli studi e del Ministero si svolgono con le stesse modalità previste nel precedente paragrafo, e, in caso di esito positivo dell'istruttoria, il provvedimento di riconoscimento legale ha effetto dal giorno della morte del «dante causa». In caso di diniego di riconoscimento legale, la scuola perde la qualificazione di legalmente riconosciuta con la fine dell'anno scolastico nel quale è notificato il diniego stesso.

Analoga procedura si segue in caso di estinzione di società, di associazioni e di enti, gestori di scuole legalmente riconosciute.

IV. MUTAMENTO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL GESTORE PERSONA GIURIDICA

Nel caso di scuole dipendenti da persone giuridiche, poiché acquista rilievo la figura del rappresentante legale che deve possedere quegli stessi requisiti che l'art. 2 della legge n. 86/1942 richiede in capo al gestore persona fisica, ogni mutamento deve essere immediatamente notificato, a cura della gestione, al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale per l'istruzione media non statale, e, per conoscenza, al competente provveditorato agli studi, al fine di acquisire l'assenso ministeriale (allegato *D*).

La relativa richiesta deve essere corredata dai documenti riguardanti la posizione del nuovo rappresentante legale sotto il profilo dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge n. 86/1942 ed in particolare il certificato attestante l'assenza di precedenti penali e di carichi pendenti rilasciato dall'autorità giudiziaria.

Ovviamente, il mutamento del rappresentante legale dell'ente gestore non ha il senso di passaggio di gestione in quanto non può essere interpretato come variazione sotto l'aspetto del soggetto giuridico, destinatario della concessione amministrativa in cui consiste l'attribuzione della potestà di rilasciare titoli di studio con valore legale: l'intervenuto mutamento incide comunque sulla conservazione del beneficio, poiché in linea di principio resta

sempre a carico della gestione l'onere della notifica e la dimostrazione — attraverso la certificazione prescritta — del possesso in capo al rappresentante legale della persona giuridica dei necessari requisiti richiesti dall'art. 2 della legge n. 86/1942.

La mancata notifica del mutamento effettuato, oltre a tradursi nell'inosservanza di precisi doveri della gestione verso l'amministrazione, comporta che il provvedimento del riconoscimento viene privato di uno degli elementi su cui il riconoscimento stesso si è fondato.

I requisiti prescritti debbono, infatti, non solo sussistere al momento in cui viene emanato il provvedimento di riconoscimento legale, ma anche permanere per tutto il periodo di valenza dei suoi effetti: attesa la rilevanza di tali effetti non sembra sufficiente la mera presenza di fatto, in ipotesi, dei suddetti requisiti, ma è indispensabile la verifica da parte dell'amministrazione che deve configurarsi come accertamento costitutivo.

La mancata notifica da parte della scuola non statale comporta, quindi, la non reintegrazione, per fatto non imputabile all'amministrazione, di un elemento costitutivo del provvedimento che di conseguenza non può più avere ulteriore corso.

Ciò premesso, in caso di mancata notifica di mutamento effettuato, ovvero in caso di diniego di assenso da parte dell'amministrazione, il riconoscimento legale cessa con la fine dell'anno scolastico.

È da sottolineare che la responsabilità della gestione per gli atti compiuti dal rappresentante legale non cessa per il solo fatto che si provvede al mutamento dello stesso, ma permane in ogni caso e dà luogo eventualmente all'adozione di provvedimento di cui all'art. 10 della legge n. 86/1942 citata.

V. Trasferimento e modificazione della sede di una scuola legalmente riconosciuta

La situazione edilizia e strutturale delle scuole legalmente riconosciute è un elemento essenziale e determinante per la concessione amministrativa e quindi la sua modificazione altera automaticamente i presupposti sulla cui base il beneficio è stato accordato.

Pertanto la richiesta di autorizzazione ministeriale, al trasferimento della sede — esclusivamente nell'ambito dello stesso distretto scolastico e dello stesso comune, se questo comprende più distretti — o ad una sua modificazione deve essere trasmessa, con l'apposita documentazione (di cui all'allegato *E)* al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale, e in due copie al competente provveditorato agli studi.

Il provveditorato agli studi, appena ricevuta copia della documentata istanza di cui trattasi, provvede a redigere ed inviare al Ministero una relazione recante opportuni elementi di valutazione, dopo aver disposto apposita visita ispettiva.

Il Ministero decide in merito all'istanza sulla base della relazione del provveditore, delle risultanze dell'accertamento ispettivo e di ogni altro elemento di giudizio.

Il provvedimento di autorizzazione ministeriale costituisce modifica dell'atto concessivo del riconoscimento legale e consente l'effettivo trasferimento di sede o la modificazione della sede stessa.

L'avvenuto trasferimento o l'avvenuta utilizzazione della struttura modificata della sede in omissione di istanza tempestivamente prodotta o in presenza di diniego ministeriale sono motivo per la revoca del riconoscimento legale a far tempo dall'anno scolastico successivo a quello in cui si sia verificato il trasferimento o la modificazione della sede ovvero sia stato espresso il diniego da parte dell'amministrazione. Anche in tali ipotesi, infatti, il mancato accertamento costitutivo, per l'inadempimento di un onere a carico della scuola, fa venir meno uno degli elementi essenziali perché il provvedimento di riconoscimento legale possa avere ulteriore corso.

Limitate modificazioni interne che non alterino la situazione funzionale nonché le condizioni statiche ed igienico-sanitarie non vanno notificate.

VI. Istituzione di classi collaterali

Sulla base delle richieste dei propri utenti la scuola legalmente riconosciuta può istituire classi collaterali, con funzionamento orario uguale o diverso rispetto a quello del corso base, e comunque sempre nella sede scolastica quale individuata al momento del riconoscimento legale del corso base o con successivi provvedimenti ministeriali di trasferimento o modificazioni o ampliamenti di sede.

Gli orari, le materie di insegnamento e i programmi delle classi collaterali devono corrispondere a quelli del corso base.

Il gestore deve notificare la istituzione di classi collaterali al provveditore agli studi, e in copia al Ministero della pubblica istruzione, entro dieci giorni dall'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, con una relazione sulle possibilità operative in rapporto alla disponibilità di aule, all'arredamento, ai laboratori e alle attrezzature, nonché alla disponibilità di personale docente e non docente e sul programma di sviluppo dell'istituzione.

Il provveditore agli studi potrà disporre ispezione per la verifica delle condizioni sopra specificate ed, in caso di gravi irregolarità, procederà ad emettere dichiarazione di insussistenza delle condizioni per l'estensione del riconoscimento legale alle classi in notifica, dandone contestuale notizia al Ministero per le ulteriori valutazioni dello stesso.

VII. MODI DI ESTINZIONE DEL RICONOSCIMENTO LEGALE

Il riconoscimento legale può vernir meno per una serie di fattori, quali di seguito evidenziati, riconducibili sia alla volontà del soggetto gestore, sia a circostanze oggettive di carattere esterno, sia a determinazioni specifiche dell'amministrazione scolastica.

All'estinzione del beneficio può accompagnarsi la chiusura della scuola, sia per volontà del gestore, sia per determinazione dell'amministrazione in applicazione dell'art. 10 della legge n. 86/1942.

Il riconoscimento legale viene meno con effetto sempre dal termine dell'anno scolastico in cui si verifica l'avvenimento:

1) per libera determinazione del gestore, quando circostanze oggettive o soggettive inducano il gestore stesso a rinunciare al beneficio a suo tempo ottenuto;

2) per trasferimento della scuola a soggetto gestore diverso dal titolare del riconoscimento legale (vedere a tal proposito anche il precedente paragrafo III);

3) per mancata notifica di mutamento del rappresentante legale ovvero per accertata insussistenza dei necessari requisiti in capo a quest'ultimo (vedere a tal proposito il precedente paragrafo IV);

4) per fallimento del soggetto gestore;

5) per morte o per perdita della capacità di agire nel quadro della normativa penale e civile, o per perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti politici (quando il gestore sia persona fisica);

6) per estinzione o perdita dello status di «italiano» (quando il gestore sia persona giuridica);

7) per perdita della qualificazione di «scuola» nel senso desumibile dall'art. 1, primo comma, della legge 19 gennaio 1942, n. 86.

La trasformazione in «corso» di una «scuola» si verifica quando viene meno la conformità con la corrispondente scuola statale per fini, ordinamenti didattici, durata dei corsi e quadro orario delle lezioni.

La stessa trasformazione si verifica quando una stessa classe non viene attivata per più di un anno scolastico tranne che sussistano particolari motivi accettati dall'amministrazione;

8) per trasferimento o modificazione della sede della scuola rispetto all'assetto esistente al momento del riconoscimento legale (vedere anche a tal proposito il precedente paragrafo V);

9) per carente funzionamento della scuola sotto il profilo educativo e didattico;

10) per deviazione della scuola dai propri fini istituzionali anche con riferimento ad atti e fatti riconnessi alla responsabilità soggettiva ed oggettiva della gestione;

11) comunque per sopravvenuta mancanza delle condizioni (esposte al paragrafo I) richieste per la concessione del riconoscimento legale.

In ogni caso la scuola deve funzionare come legalmente riconosciuta sino al termine dell'anno scolastico, indipendentemente dal momento in cui si verificano le predette circostanze, per la salvaguardia del pubblico interesse che impone di evitare l'interruzione in corso di anno scolastico del pubblico servizio d'istruzione con conseguente danno per l'utenza.

Gli atti scolastici saranno depositati presso la scuola secondaria, possibilmente dello stesso tipo, prescelta dal provveditore agli studi, in via immediata al termine dell'anno scolastico in cui la scuola non statale cessa di funzionare come legalmente riconosciuta, e sarà cura del provveditore medesimo informare il Ministero dell'avvenuto deposito.

Il gestore, inoltre, provvederà ad informare tempestivamente docenti e alunni, sia in caso di rinunzia al riconoscimento legale sia in caso di perdita dello stesso.

VIII. VIGILANZA

La posizione interpretativa dell'ordinamento vigente sopra esplicitata come serie di criteri da porre a base dell'azione amministrativa nell'occasione dell'esame delle istanze di riconoscimento legale vale certamente anche nello svolgimento della azione di vigilanza sulle scuole legalmente riconosciute sia da parte del Ministero che dei provveditori agli studi, nel quadro dei poteri previsti dall'art. 10 della legge 19 gennaio 1942, n. 86.

Sarà, pertanto, cura dell'amministrazione operare perché la funzione ispettiva venga espletata con un preciso riferimento alla verifica del rispetto di una funzionalità concreta della scuola nel quadro dei principi desumibili dall'ordinamento, come sopra esplicitati.

È evidente, infatti, che, trattandosi di disposizioni normative inerenti al modo di presentarsi della scuola non statale nell'esercizio della potestà di rilascio di titoli di studio con valore legale (e quindi nello svolgimento di una pubblica funzione), l'operatività della scuola stessa non può non essere in ogni momento caratterizzata dall'adeguamento alle condizioni sulla cui base è concesso il beneficio.

Ogni scuola, pertanto, deve promuovere il proprio sviluppo nella citata ottica e, nell'espandersi per numero di alunni iscritti e classi anche collaterali costituite, deve tener conto delle esigenze globali di funzionalità didattica, nel rispetto del pubblico interesse che ha determinato il suo riconoscimento legale.

IX. PAREGGIAMENTI E CONVENZIONI

Per tutto quel che concerne il «pareggiamento» delle scuole valgono le disposizioni impartite per i riconoscimenti legali con i termini, le modalità, le procedure ed i modelli indicati.

Naturalmente bisognerà, nei vari documenti, sostituire l'espressione «riconoscimento legale» con la parola «pareggiamento», come pure bisognerà aggiungere, quando occorre presentare la documentazione relativa al funzionamento, un prospetto delle cattedre (che debbono essere costituite secondo il modello della corrispondente scuola statale) nonché copia del bando di concorso pubblico per i posti di preside o direttore e di docente delle varie discipline con i relativi atti conclusivi; occorre aggiungere altresì copia del regolamento, approvato nelle forme prescritte dalla normativa (1), relativo alla particolare situazione della scuola per il funzionamento come pareggiata, anche sotto il profilo del conseguente stato giuridico ed economico del personale dipendente.

Il versamento alla tesoreria provinciale dovrà essere non inferiore a L. 2.000.000 (duemilioni) per il pareggiamento degli istituti musicali, dovendosi provvedere al pagamento di un'intera commissione ispettiva ai sensi del regio decreto n. 1170/1930.

Per quel che concerne le scuole magistrali — che ai fini del riconoscimento possono essere gestite esclusivamente da enti morali con finalità specifiche di «educazione materna ed assistenza infantile» — si seguono le disposizioni della circolare con l'avvertenza che il riconoscimento legale sarà accordato non con decreto ministeriale, bensì attraverso la stipula di apposita convenzione.

X. NORME FINALI E TRANSITORIE

Tutte le istanze e tutti i documenti menzionati nella presente circolare e nei suoi allegati (che ne costituiscono parte integrante) debbono pervenire, nei modi e nei termini indicati, al Ministero della pubblica istruzione in due esemplari (originale e una copia) e al provveditore agli studi in un solo esemplare (una copia).

Limitatamente all'istanza di trasferimento o modificazione della sede (allegato *E*) ed alla relativa documentazione, tali atti vanno trasmessi al Ministero in unico esemplare (originale) ed al provveditore agli studi in doppio esemplare (due copie).

Sono abrogate tutte le disposizioni di circolari concernenti la materia in oggetto emanate anteriormente alla presente circolare che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente circolare ha effetto immediato. Per il corrente anno scolastico sono, in ogni caso, fatte salve le procedure avviate o in corso secondo le disposizioni preesistenti a quelle contenute nella presente circolare.

Il Ministro: GALLONI

(1) La specifica normativa è contenuta nel regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084 e nell'art. 8 della legge n. 86/1942 e per quanto riguarda gli istituti musicali nel regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, così come modificato con legge 6 agosto 1966, n. 643.

ALLEGATO *A*

Carta da bollo

MODELLO-ISTANZA DI RICONOSCIMENTO LEGALE

(deve pervenire tra il 15 maggio ed il 1° settembre)

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale per l'istruzione media non statale Via Napoleone III n. 8
00185 ROMA

e, per conoscenza:

Al provveditore agli studi di

Richiesta di riconoscimento legale a norma della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per la

Scuola
tipo — denominazione — ubicazione (1)

classi funzionanti (2) — orario di funzionamento (3)

avanzata dal

Gestore
cognome e nome — luogo e data di nascita

titolo di studio — professione — domicilio (4)

n. codice fiscale (se persona fisica) ovvero esatta denominazione e ragione sociale

domicilio (4) — n. codice fiscale (se persona giuridica)

di cui è

Rappresentante legale
cognome e nome — luogo e data di nascita

titolo di studio — professione — domicilio (4)

Data

Firma del gestore o del rappresentante legale

(1) Indicare il comune, il distretto, il c.a.p., la via e numero civico.

(2) Specificare, ove necessario, l'indirizzo o il corso di qualifica o post-qualifica o la sezione.

(3) Specificare se antimeridiano, pomeridiano o serale.

(4) Indicare la città, la via e il numero civico.

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI

(Tutte le certificazioni in bollo)

A) *Documentazione relativa al gestore.*

Se il gestore è persona fisica:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (di data non anteriore a tre mesi);

3) certificato di godimento dei diritti politici (di data non anteriore a tre mesi);

4) *curriculum* firmato sui requisiti professionali posseduti con dichiarazione di non essere pubblico dipendente;

5) certificato attestante l'assenza di precedenti penali;

6) certificati attestanti l'assenza di carichi penali pendenti.

Se il gestore è una società - persona giuridica:

1) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto:

2) certificato della cancelleria del tribunale, di data non anteriore a tre mesi, da cui si rilevi l'esistenza della società con gli estremi di registrazione e con l'indicazione del nominativo del rappresentante legale e dei componenti dell'eventuale consiglio di amministrazione.

Se il gestore è un ente morale:

1) copia autenticata dello statuto con gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'ente;

2) certificato della competente prefettura che attesti l'esistenza dell'ente ed il nominativo del legale rappresentante;

3) copia autenticata della deliberazione di richiesta di riconoscimento legale approvata dall'organo di controllo.

Se il gestore è un ente ecclesiastico:

1) certificato della competente prefettura o della cancelleria del tribunale da cui risulti l'esistenza dell'ente ed attestante il nominativo del legale rappresentante;

2) nulla osta della competente autorità ecclesiastica alla richiesta di riconoscimento legale.

Se il gestore è un ente pubblico territoriale (regione - provincia - comune): copia autenticata della deliberazione consiliare relativa alla richiesta di riconoscimento legale approvata dall'organo di controllo.

E inoltre, per tutti i casi in cui il gestore non è persona fisica, certificati relativi al rappresentante legale:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (di data non anteriore a tre mesi);

3) certificato di godimento dei diritti politici (di data non anteriore a tre mesi);

4) *curriculum* firmato sui requisiti professionali posseduti con dichiarazione di non essere pubblico dipendente;

5) certificato attestante l'assenza di precedenti penali;

6) certificati attestanti l'assenza di carichi penali pendenti.

B) *Documentazione relativa ai locali.*

1) Dichiarazione del gestore o del rappresentante legale relativa al titolo di disponibilità dei locali.

2) Pianta planimetrica riguardante tutti i locali scolastici redatta, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale e corredata dai seguenti dati:

ubicazione;

superficie netta, altezza media e volume netto di ciascun ambiente.

destinazione di ciascun ambiente, specificamente numerato;

specificazione dei servizi eventualmente in comune con altri tipi di scuola con le relative indicazioni;

numero massimo di allievi accoglibili per aula come rilevabile dal certificato di abitabilità o da certificazione igienico-sanitaria o calcolato in base alla superficie netta dell'aula con un rapporto spazio/allievo non inferiore a 1,20 mq/alunno, in tale ultimo caso tale determinazione verrà verificata in sede ispettiva anche con riferimento ai servizi igienici, all'ampiezza delle superfici finestrate ecc.

3) Certificato di prevenzione incendi per l'attività scolastica e per quelle eventualmente connesse, oppure nulla osta provvisorio, ai sensi e nei limiti della vigente normativa, rilasciata dalla competente autorità, nel quale sia esplicitamente indicato se — e con quali eventuali limitazioni — i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, siano utilizzabili per uso di scuola.

Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione del certificato di cui sopra ai sensi della vigente normativa, il gestore dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta nelle forme di legge, da rinnovarsi annualmente.

4) Certificato di abitabilità rilasciato dalla competente autorità comunale, ai sensi della vigente normativa, nel quale sia esplicitamente indicato se — e con quali eventuali limitazioni — i locali nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente siano utilizzabili per uso di scuola. Nel caso in cui il certificato sia stato rilasciato per un uso diverso da quello scolastico o in mancanza di tale certificato, dovrà essere presentata apposita perizia tecnica redatta, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale attestante l'idoneità statica dei locali con l'indicazione dei criteri e delle modalità seguite, nella quale sia esplicitamente indicato se — e con quali eventuali limitazioni — i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, siano utilizzabili per uso di scuola, unitamente ad idonea documentazione comprovante l'avvenuta richiesta al comune, del certificato medesimo.

5) Certificato igienico-sanitario rilasciato dalla competente autorità sanitaria ai sensi della vigente normativa, nel quale sia esplicitamente indicato se — e con quali eventuali limitazioni — i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente , siano utilizzabili per uso di scuola.

C) *Documentazione relativa al funzionamento* (a firma del preside e del gestore).

1) Quadro orario settimanale delle lezioni, con l'indicazione se debba intendersi antimeridiano, pomeridiano o serale, relativo a ciascuna classe.

2) Elenco nominativo degli alunni, distinti per classe, con l'indicazione per ciascuno del luogo e data di nascita, luogo di residenza, titolo di studio con scuola e data di conseguimento, come da documentazione agli atti della scuola.

Le definitive variazioni in aumento o in diminuzione di tale elenco devono essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale, e al provveditore agli studi competente appena possibile e comunque e non oltre trenta giorni dall'inizio delle lezioni secondo il calendario ufficiale.

3) Prospetto del personale direttivo ed insegnante da cui risultino, per ciascuno, nome e cognome, luogo e data di nascita, possesso della cittadinanza italiana, titoli di studio e di abilitazione all'insegnamento, estremi di iscrizione all'albo professionale, materie insegnate e classi nelle quali gli insegnamenti vengono impartiti, numero delle ore settimanali di lezione.

Eventuali modifiche devono essere comunicate immediatamente al Ministero - Direzione generale per l'istruzione media non statale, e al provveditore competente.

4) Prospetto del personale non docente con specificazione, per ciascuno, del titolo di studio posseduto e della funzione svolta.

5) Elenco delle attrezzature tecniche e didattiche esistenti, con descrizione della specifica destinazione data alle attrezzature nell'organizzazione scolastica, con riferimento alla planimetria per quanto concerne l'indicazione dei locali ove sono ubicate; ove del materiale si servano più scuole deve farsene espressa menzione.

6) Relazione concernente la situazione socio-ambientale della zona in cui opera la scuola, anche in relazione alla presenza di altre strutture educative statali e non statali e la funzione che la scuola ha la capacità di svolgere nel territorio.

D) *Documentazione varia.*

1) Ricevuta del versamento alla tesoreria provinciale sul conto dei depositi provvisori presso il provveditorato agli studi di una somma non inferiore a L. 500.000, salvo conguaglio, per le indennità da corrispondere all'ispettore ministeriale;

2) Dichiarazione datata, a firma del gestore o del rappresentante legale, da cui si rilevi che la scuola, per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1940, n. 1636, non è indirettamente promossa da enti o per-

sone straniere o che sia controllata da tali enti o persone o che comunque con essi non abbia rapporti amministrativi (per il decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 412, non sono da considerarsi straniere le scuole mantenute da enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa Sede, i quali abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia);

3) Elenco delle persone — e relative generalità — incaricate di compiere comunque atti di gestione;

4) Elenco di tutte le scuole e di tutti i corsi dipendenti dallo stesso gestore con indicazione, per ciascuno, del tipo, della denominazione, dell'ubicazione e dell'eventuale riconoscimento legale posseduto.

N.B. — Istanza e documentazione devono pervenire nei termini stabiliti al Ministero in due esemplari (originale e una copia) e al provveditore agli studi in unico esemplare (una copia).

ALLEGATO *A*-bis

Carta da bollo

MODELLO-NOTIFICA DI ATTIVAZIONE DI CLASSI SUCCESSIVE

(deve pervenire tra il 15 maggio ed il 1° settembre)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale - Via Napoleone III n. 8 - 00185 ROMA

e, per conoscenza:

Al provveditore agli studi di........................

Notifica di attivazione di classi successive presso la

Scuola ....
tipo denominazione ubicazione (1)

....
classi già funzionanti (2) riconosciuta con D.M.

....
e di cui vengono attivate le classi (2) orario di funzionamento (3)

trasmessa dal

Gestore ....
cognome e nome luogo e data di nascita

....
titolo di studio professione domicilio (4)

....
codice fiscale (se persona fisica) esatta denominazione e ragione sociale

....
domicilio (4) n. codice fiscale (se persona giuridica)

di cui è

Rappresentante legale ....
cognome e nome luogo e data di nascita

....
titolo di studio professione domicilio (4)

Data ....

Firma del gestore o del legale rappresentante

....

(1) Indicare il comune, il distretto, il c.a.p., la via e numero civico.

(2) Specificare, ove necessario, l'indirizzo o il corso di qualifica o post-qualifica, o la sezione.

(3) Specificare se antimeridiano, pomeridiano o serale.

(4) Indicare la città, la via e il numero civico.

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI

(Tutte le certificazioni in bollo)

A) *Documentazione relativa al funzionamento* (a firma del preside o del gestore).

1) Quadro orario settimanale delle lezioni, con l'indicazione se debba intendersi antimeridiano, pomeridiano o serale, relativo a ciascuna classe.

2) Elenco nominativo degli alunni, distinti per classe, con l'indicazione per ciascuno del luogo e data di nascita, luogo di residenza, titolo di studio con scuola e data di conseguimento, come da documentazione agli atti della scuola.

Le definitive variazioni in aumento o in diminuzione di tale elenco devono essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale, e al provveditore agli studi competente appena possibile e comunque non oltre trenta giorni dall'inizio delle lezioni secondo il calendario ufficiale.

3) Prospetto del personale direttivo ed insegnante da cui risultino, per ciascuno, nome e cognome, luogo e data di nascita, possesso della cittadinanza italiana, titoli di studio e di abilitazione all'insegnamento, estremi di iscrizione all'albo professionale, materie insegnate e classi nelle quali gli insegnamenti vengono impartiti, numero delle ore settimanali di lezione.

Eventuali modifiche devono essere comunicate immediatamente al Ministero - Direzione generale per l'istruzione media non statale e al provveditore agli studi competente.

4) Prospetto del personale non docente con specificazione, per ciascuno del titolo di studio posseduto e della funzione svolta.

5) Elenco delle attrezzature tecniche e didattiche esistenti, con descrizione della specifica destinazione data alle attrezzature nell'organizzazione scolastica, con riferimento alla planimetria per quanto concerne l'indicazione dei locali ove sono ubicate; ove del materiale si servono più scuole deve farsene espressa menzione.

6) Relazione concernente la situazione socio-ambientale della zona in cui opera la scuola, anche in relazione alla presenza di altre strutture educative statali e non statali e la funzione che la scuola ha la capacità di svolgere nel territorio.

B) *Documentazione varia.*

1) Elenco delle eventuali variazioni intervenute in qualsiasi settore rispetto alla situazione già notificata al Ministero.

2) Ricevuta del versamento alla tesoreria provinciale sul conto dei depositi provvisori presso il provveditorato agli studi, di una somma non inferiore a L. 500.000, salvo conguaglio, per le indennità da corrispondere all'ispettore ministeriale.

ALLEGATO *B*

Carta da bollo

MODELLO-ISTANZA DI RICONOSCIMENTO LEGALE PER PASSAGGIO DI GESTIONE «INTER VIVOS»

(deve pervenire entro il 15 maggio dell'anno scolastico precedente a quello in cui inizierà ad avere effetto)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale - Via Napoleone III n. 8 - 00185 ROMA

e, per conoscenza:

Al provveditore agli studi di.......................

Richiesta di riconoscimento legale a norma della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per passaggio di gestione relativa alla

Scuola ....

tipo denominazione ubicazione (1)

....

classi funzionanti (2) orario di funzionamento (3)

riconosciuta con D.M.

ceduta dal

Precedente gestore ....

cognome e nome

....

luogo e data di nascita (se persona fisica)

esatta denominazione e ragione sociale (se persona giuridica)

al

Nuovo gestore ....

cognome e nome luogo e data di nascita

titolo di studio professione domicilio (4)

n. codice fiscale (se persona fisica) esatta denominazione e ragione sociale

domicilio (4) n. codice fiscale (se persona giuridica)

di cui è

Rappresentante legale ....

cognome e nome luogo e data di nascita

....

titolo di studio professione domicilio (4)

Data ....

Firma del gestore o rappresentante legale

---

(1) Indicare il comune, il distretto, il c.a.p., la via e numero civico.

(2) Specificare, ove necessario, l'indirizzo o il corso di qualifica o post-qualifica, o la sezione.

(3) Specificare se antimeridiano, pomeridiano o serale.

(4) Indicare la città, la via e numero civico.

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI

(Tutte le certificazioni in bollo)

A) *Documentazione relativa al nuovo gestore.*

Se il gestore è persona fisica:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (di data non anteriore a tre mesi);

3) certificato di godimento dei diritti politici (di data non anteriore a tre mesi);

4) *curriculum* firmato sui requisiti professionali posseduti con dichiarazione di non essere pubblico dipendente;

5) certificato attestante l'assenza di precedenti penali;

6) certificati attestanti l'assenza di carichi penali pendenti.

Se il gestore è una società - persona giuridica:

1) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

2) certificato della cancelleria del tribunale, di data non anteriore a tre mesi, da cui si rilevi l'esistenza della società con gli estremi di registrazione e con l'indicazione del nominativo del rappresentante legale e dei componenti dell'eventuale consiglio di amministrazione.

Se il gestore è un ente morale:

1) copia autenticata dello statuto con gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'ente;

2) certificato della competente prefettura che attesti l'esistenza dell'ente ed il nominativo del legale rappresentante;

3) copia autenticata della deliberazione di richiesta di riconoscimento legale approvata dall'organo di controllo.

Se il gestore è un ente ecclesiastico:

1) certificato della competente prefettura o della cancelleria del tribunale da cui risulti l'esistenza dell'ente ed attestante il nominativo del legale rappresentante;

2) nulla osta della competente autorità ecclesiastica alla richiesta di riconoscimento legale.

Se il gestore è un ente pubblico territoriale (regione - provincia - comune): copia autenticata della deliberazione consiliare relativa alla richiesta di riconoscimento legale approvata dall'organo di controllo.

E inoltre, per tutti i casi in cui il gestore non è persona fisica, certificati relativi al rappresentante legale:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (di data non anteriore a tre mesi);

3) certificato di godimento dei diritti politici (di data non anteriore a tre mesi);

4) *curriculum* firmato sui requisiti professionali posseduti con dichiarazione di non essere pubblico dipendente;

5) certificato attestante l'assenza di precedenti penali;

6) certificati attestanti l'assenza di carichi penali pendenti.

B) *Documentazione varia.*

1) Copia autenticata dell'atto di cessione con indicazione dell'anno scolastico da cui ha effetto.

2) Dichiarazione datata, a firma del gestore o del rappresentante legale, da cui si rilevi che la scuola, per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1940, n. 1636, non sia indirettamente promossa da enti o persone straniere o che non sia controllata da tali enti o persone o che comunque con essi non abbia rapporti amministrativi (per il decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 412, non sono da considerarsi straniere le scuole mantenute da enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa Sede, i quali abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia).

3) Elenco delle persone — e relative generalità — incaricate comunque di compiere atti di gestione.

4) Elenco di tutte le scuole e di tutti i corsi dipendenti dallo stesso gestore con indicazione, per ciascuno, del tipo, della denominazione, dell'ubicazione e dell'eventuale riconoscimento legale posseduto.

5) Ricevuta del versamento alla tesoreria provinciale, sul conto dei depositi provvisori presso i provveditorati agli studi, di una somma non inferiore a L. 500.000, salvo conguaglio, per le indennità da corrispondere all'ispettore ministeriale.

6) Elenco delle eventuali variazioni intervenute in qualsiasi settore rispetto alla situazione già notificata al Ministero.

ALLEGATO *C*

Carta da bollo

MODELLO-ISTANZA DI RICONOSCIMENTO LEGALE PER PASSAGGIO DI GESTIONE «MORTIS CAUSA»

(deve pervenire con la massima possibile tempestività e comunque non oltre trenta giorni dalla data della morte o dell'estinzione)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale - Via Napoleone III n 8 - 00185 ROMA

e, per conoscenza:

Al provveditore agli studi di......................

Richiesta di riconoscimento legale a norma della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per passaggio di gestione «mortis causa» relativa alla

Scuola ....
tipo denominazione ubicazione (1)

....
classi funzionanti (2) orario di funzionamento (3)

....
riconosciuta con D.M.

trasferita «mortis causa» dal

Precedente gestore ....
cognome e nome

....
luogo e data di nascita e di decesso (se persona fisica)

....
esatta denominazione e ragione sociale (se persona giuridica)

al

Nuovo gestore ....
cognome e nome luogo e data di nascita

....
titolo di studio professione domicilio (4)

....
n. codice fiscale (se persona fisica) esatta denominazione e ragione sociale

....
domicilio (4) n. codice fiscale (se persona giuridica)

di cui è

Rappresentante legale ....
cognome e nome luogo e data di nascita

....
titolo di studio professione domicilio (4)

Data ....

Firma del gestore o rappresentante legale

....

(1) Indicare il comune, il distretto, il c.a.p., la via e numero civico.

(2) Specificare, ove necessario, l'indirizzo o il corso di qualifica o post-qualifica, o la sezione.

(3) Specificare se antimeridiano, pomeridiano o serale.

(4) Indicare la città, la via e il numero civico.

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI

(Tutte le certificazioni in bollo)

A) *Documentazione relativa al nuovo gestore.*

Se il gestore è persona fisica:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (di data non anteriore a tre mesi);

3) certificato di godimento dei diritti politici (di data non anteriore a tre mesi);

4) *curriculum* firmato sui requisiti professionali posseduti con dichiarazione di non essere pubblico dipendente;

5) certificato attestante l'assenza di precedenti penali;

6) certificati attestanti l'assenza di carichi penali pendenti.

Se il gestore è una società - persona giuridica:

1) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

2) certificato della cancelleria del tribunale, di data non anteriore a tre mesi, da cui si rilevi l'esistenza della società con gli estremi di registrazione e con l'indicazione del nominativo del rappresentante legale e dei componenti dell'eventuale consiglio di amministrazione.

Se il gestore è un ente morale:

1) copia autenticata dello statuto con gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'ente;

2) certificato della competente prefettura che attesti l'esistenza dell'ente ed il nominativo del legale rappresentante;

3) copia autenticata della deliberazione di richiesta di riconoscimento legale approvata dall'organo di controllo.

Se il gestore è un ente ecclesiastico:

1) certificato della competente prefettura o della cancelleria del tribunale da cui risulti l'esistenza dell'ente ed attestante il nominativo del legale rappresentante;

2) nulla osta della competente autorità ecclesiastica alla richiesta di riconoscimento legale.

Se il gestore è un ente pubblico territoriale (regione - provincia - comune): copia autenticata della deliberazione consiliare relativa alla richiesta di riconoscimento legale approvata dall'organo di controllo.

E inoltre, per tutti i casi in cui il gestore non è persona fisica, certificati relativi al rappresentante legale:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (di data non anteriore a tre mesi);

3) certificato di godimento dei diritti politici (di data non anteriore a tre mesi);

4) *curriculum* firmato sui requisiti professionali posseduti con dichiarazione di non essere pubblico dipendente;

5) certificato attestante l'assenza di precedenti penali;

6) certificati attestanti l'assenza di carichi penali pendenti.

B) *Documentazione varia.*

1) Ricevuta del versamento alla tesoreria provinciale sul conto dei depositi provvisori presso il provveditorato agli studi di una somma non inferiore a L. 500.000, salvo conguaglio, per le indennità da corrispondere all'ispettore ministeriale.

2) Dichiarazione datata, a firma del gestore o del legale rappresentante, da cui si rilevi che la scuola, per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1940, n. 1636, non sia indirettamente promossa da enti o persone straniere o che non sia controllata da tali enti o persone o che comunque con essi non abbia rapporti amministrativi (per il decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 412, non sono da considerarsi straniere le scuole mantenute da enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa Sede, i quali abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia).

3) Elenco delle persone — e relative generalità — incaricate di compiere comunque atti di gestione.

4) Elenco di tutte le scuole e di tutti i corsi dipendenti dallo stesso gestore con l'indicazione, per ciascuno, del tipo, della denominazione, dell'ubicazione e dell'eventuale riconoscimento legale posseduto.

5) Elenco delle eventuali ulteriori variazioni intervenute in qualsiasi settore rispetto alla situazione già notificata al Ministero.

E inoltre:

se il gestore precedente era persona fisica:

1) certificato di morte;

2) copia autenticata del testamento ovvero atto di notorietà attestante l'identità dei successori legittimi;

3) atto dimostrativo dei rapporti intercorrenti fra più coeredi;

se il gestore precedente non era persona fisica:

1) certificato della cancelleria del tribunale o di altra competente autorità che attesti l'avvenuta estinzione;

2) atto dimostrativo della conseguente devoluzione della scuola ad altro soggetto.

ALLEGATO *D*

Carta da bollo

MODELLO-ISTANZA DI ASSENSO MINISTERIALE PER MUTAMENTO DI RAPPRESENTANTE LEGALE

(deve essere inviata non oltre il decimo giorno successivo alla registrazione dell'atto di mutamento)

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale per l'istruzione media non statale - Via Napoleone III n. 8 - 00185 ROMA

e, per conoscenza:

Al provveditore agli studi di........................

Richiesta di assenso ministeriale al mutamento di rappresentante legale avanzata dal

Gestore ....
esatta denominazione e ragione sociale

domicilio

di cui è nuovo

Rappresentante legale ....
cognome e nome luogo e data di nascita

....
titolo di studio professione domicilio

per la

Scuola ....
tipo denominazione ubicazione

....
legalmente riconosciuta con D.M.

Data ....

Firma del gestore o rappresentante legale

DOCUMENTI ALLEGATI

(Tutte le certificazioni in bollo)

A) *Documentazione relativa al nuovo rappresentante legale:*

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (di data non anteriore a tre mesi);

3) certificato di godimento dei diritti politici (di data non anteriore a tre mesi);

4) certificato attestante l'assenza di precedenti penali;

5) certificati attestanti l'assenza di carichi penali pendenti;

6) *curriculum* firmato sui requisiti professionali posseduti con dichiarazione di non essere pubblico dipendente.

B) *Ulteriore documentazione:*

1) certificato della cancelleria del tribunale o di altra competente autorità da cui si rilevi il nominativo del nuovo rappresentante legale;

2) elenco delle eventuali ulteriori variazioni intervenute in qualsiasi settore rispetto alla situazione già notificata al Ministero.

ALLEGATO *E*

Carta da bollo

MODELLO-ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE AL TRASFERIMENTO O ALLA MODIFICAZIONE DELLA SEDE SCOLASTICA.

(deve pervenire almeno centoventi giorni prima rispetto alla data programmata per il trasferimento o la modifica della sede)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale - Via Napoleone III n. 8 - 00185 ROMA

e, per conoscenza:

Al provveditore agli studi di........................

Richiesta di autorizzazione ministeriale al trasferimento (o alla modificazione) della sede della

Scuola ....
tipo denominazione

....
legalmente riconosciuta con D.M.

avanzata dal

Gestore ....
cognome e nome

....
luogo e data di nascita (se persona fisica)

....
esatta denominazione e ragione sociale (se persona giuridica)

di cui è

Rappresentante legale ....
cognome e nome luogo e data di nascita

per..
esatta indicazione del trasferimento o della modificazione

....

....

Data ....

Firma del gestore o rappresentante legale

DOCUMENTI ALLEGATI

(Tutte le certificazioni in bollo)

A) *Documentazione relativa ai locali.*

1) Dichiarazione del gestore o del rappresentante legale relativa al titolo di disponibilità dei locali.

2) Pianta planimetrica riguardante tutti i locali scolastici redatta, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale e corredata dai seguenti dati:

ubicazione;

superficie netta, altezza media e volume netto di ciascun ambiente;

destinazione di ciascun ambiente, specificatamente numerato;

specificazione dei servizi eventualmente in comune con altri tipi di scuola con le relative indicazioni;

numero massimo di allievi accoglibili per aula come rilevabile dal certificato di abitabilità o da certificazione igienico-sanitaria o calcolato in base alla superficie netta dell'aula con un rapporto spazio/allievo non inferiore a 1,20 mq/alunno, in tale ultimo caso tale determinazione verrà verificata in sede ispettiva anche con riferimento ai servizi igienici, all'ampiezza delle superfici finestrate ecc.

3) Certificato di prevenzione incendi per l'attività scolastica e per quelle eventualmente connesse, oppure nulla osta provvisorio, ai sensi e nei limiti della vigente normativa, rilasciata della competente autorità, nel quale sia esplicitamente indicato se — e con quali eventuali limitazioni — i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, siano utilizzabili per uso di scuola.

Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione del certificato di cui sopra ai sensi della vigente normativa, il gestore dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta nelle forme di legge, da rinnovarsi annualmente.

4) Certificato di abitabilità rilasciato dalla competente autorità comunale, ai sensi della vigente normativa, nel quale sia esplicitamente indicato se — e con quali eventuali limitazioni — i locali nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente siano utilizzabili per uso di scuola, unitamente ad idonea documentazione comprovante l'avvenuta richiesta al comune del certificato medesimo. Nel caso in cui il certificato sia stato rilasciato per un uso diverso da quello scolastico o in mancanza di tale certificato, dovrà essere presentata apposita perizia tecnica redatta, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale attestante l'idoneità statica dei locali con l'indicazione dei criteri e delle modalità seguite, nella quale sia esplicitamente indicato se — e con quali eventuali limitazioni — i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, siano utilizzabili per uso di scuola.

5) Certificato igienico-sanitario rilasciato dalla competente autorità sanitaria ai sensi della vigénte normativa, nel quale sia esplicitamente indicato se — e con quali eventuali limitazioni — i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, siano utilizzabili per uso di scuola.

N.B. — I documenti devono comunque riferirsi a tutti gli ambienti destinati alla scuola, ivi compresi quelli non modificati, con specificazione delle varianti intervenute.

B) *Documentazione varia.*

1) Ricevuta del versamento alla tesoreria provinciale, sul conto dei depositi provvisori presso i provveditorati agli studi, di una somma non inferiore a L. 500.000, salvo conguaglio, per le indennità da corrispondere all'ispettore ministeriale.

2) Elenco delle eventuali ulteriori variazioni intervenute in qualsiasi settore rispetto alla situazione già notificata al Ministero.

ALLEGATO *F*

Carta da bollo

MODELLO DI NOTIFICA DI ISTITUZIONE
DI CLASSI COLLATERALI

(deve essere trasmessa entro dieci giorni dall'inizio dell'anno scolastico)

Al Provveditore agli studi di ....

e, per conoscenza:

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale - ROMA

Notifica di istituzione di classi collaterali presso la

Scuola ....

tipo denominazione ubicazione (1)

....

classi base funzionanti - leg.te ric.te con D.M. (2)

....

classi collaterali istituite orario di funzionamento (3)

trasmessa dal

Gestore ....

cognome e nome

....

luogo e data di nascita (se persona fisica)

....

esatta denominazione e ragione sociale (se persona giuridica)

di cui è

Rappresentante legale ....

cognome e nome

....

luogo e data di nascita

data ....

Firma del gestore o rappresentante legale

....

(1) Indicare il comune, il distretto, il c.a.p., la via e numero civico.

(2) Specificare, ove necessario, l'indirizzo o il corso di qualifica o post-qualifica o la sezione.

(3) Specificare se antimeridiano, pomeridiano o serale.

DOCUMENTI ALLEGATI

(A firma del preside e del gestore)

1) Quadro orario settimanale delle lezioni, con l'indicazione se debba intendersi antimeridiano, pomeridiano o serale, relativo a ciascuna classe.

2) Elenco nominativo degli alunni, distinti per classe, con l'indicazione per ciascuno del luogo e data di nascita, luogo di residenza, titolo di studio con scuola e data di conseguimento, come da documentazione agli atti della scuola.

Le definitive variazioni in aumento o in diminuzione di tale elenco devono essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale - e al provveditore agli studi competente appena possibile e comunque e non oltre trenta giorni dall'inizio delle lezioni secondo il calendario ufficiale.

3) Prospetto del personale direttivo ed insegnante da cui risultino, per ciascuno, nome e cognome, luogo e data di nascita, possesso della cittadinanza italiana, titoli di studio e di abilitazione all'insegnamento, estremi di iscrizione all'albo professionale, materie insegnate e classi nelle quali gli insegnamenti vengono impartiti, numero delle ore settimanali di lezione.

Eventuali modifiche devono essere comunicate immediatamente al Ministero - Direzione generale per l'istruzione media non statale e al provveditore competente.

4) Prospetto del personale non docente con specificazione, per ciascuno, del titolo di studio posseduto e della funzione svolta.

5) Elenco delle attrezzature tecniche e didattiche esistenti, con descrizione della specifica destinazione data alle attrezzature nell'organizzazione scolastica, con riferimento alla planimetria per quanto concerne l'indicazione dei locali ove sono ubicate; ove del materiale si servano più scuole deve farsene espressa menzione.

6) Relazione concernente la situazione delle classi effettivamente funzionanti in base al riconoscimento legale concesso dal Ministero e le variazioni proposte rispetto a tale situazione, con le motivazioni complessive delle variazioni stesse e le possibilità operative nel nuovo assetto anche in rapporto alla disponibilità di locali, attrezzature, personale docente e di segreteria.

Tale relazione deve riferirsi anche alla situazione socio-ambientale della zona in cui opera la scuola, tenuto conto della presenza di altre strutture educative statali e non statali e alla funzione che la scuola stessa ha la capacità di svolgere nel territorio.

Documentazione varia.

1) Elenco delle eventuali ulteriori variazioni intervenute in qualsiasi settore rispetto alla situazione già notificata al Ministero.

2) Ricevuta del versamento alla tesoreria provinciale sul conto dei depositi provvisori presso il Provveditorato agli studi, di una somma non inferiore a L. 500.000, salvo conguaglio, per le indennità da corrispondere all'ispettore ministeriale.

ALLEGATO *G*

Carta da bollo

MODELLO-ISTANZA DI ESTENSIONE DI RICONOSCIMENTO LEGALE CON DECORRENZA 1987-88 A CLASSI SUCCESSIVE ATTIVATE PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE LEGALMENTE RICONOSCIUTE IN VIA GRADUALE CON DECORRENZA 1987-88.

(deve pervenire entro il 31 gennaio 1988)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale - Via Napoleone III n. 8 - 00185 ROMA

e, per conoscenza:

Al Provveditore agli studi di ....

Istanza di estensione di riconoscimento legale a classi successive per la

Scuola ....
tipo denominazione ubicazione (1)

....
leg. ric. con D.M. classi già funzionanti (2) orario di funzionamento (3)

classi successive attivate nell'a.s. 1987-88

avanzata dal

Gestore ....
cognome e nome luogo e data di nascita

titolo di studio professione domicilio (4)

codice fiscale (se persona fisica) esatta denominazione e ragione sociale

....
domicilio (4) n. codice fiscale (se persona giuridica)

di cui è

Rappresentante legale ....
cognome e nome luogo e data di nascita

....
titolo di studio professione domicilio (4)

Data ....

Firma del gestore o del rappresentante legale

....

---

(1) Indicare il comune, il distretto, il c.a.p., la via e numero civico.

(2) Specificare, ove necessario, l'indirizzo o il corso di qualifica o post-qualifica, o la sezione.

(3) Specificare se antimeridiano, pomeridiano o serale.

4) Indicare la città, la via e il numero civico.

DOCUMENTI ALLEGATI

(A firma del preside e del gestore)

1) Quadro orario settimanale delle lezioni, con l'indicazione se debba intendersi antimeridiano, pomeridiano o serale, relativo a ciascuna classe.

2) Elenco nominativo degli alunni, distinti per classe, con l'indicazione per ciascuno del luogo e data di nascita, luogo di residenza, titolo di studio con scuola e data di conseguimento, come da documentazione agli atti della scuola.

Le definitive variazioni in aumento o in diminuzione di tale elenco devono essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale - e al provveditore agli studi competente appena possibile e comunque e non oltre trenta giorni dall'inizio delle lezioni secondo il calendario ufficiale.

3) Prospetto del personale direttivo ed insegnante da cui risultino, per ciascuno, nome e cognome, luogo e data di nascita, possesso della cittadinanza italiana, titoli di studio e di abilitazione all'insegnamento, estremi di iscrizione all'albo professionale, materie insegnate e classi nelle quali gli insegnamenti vengono impartiti, numero delle ore settimanali di lezione.

Eventuali modifiche devono essere comunicate immediatamente al Ministero - Direzione generale per l'istruzione media non statale - e al provveditore competente.

4) Prospetto del personale non docente con specificazione, per ciascuno, del titolo di studio posseduto e della funzione svolta.

5) Elenco delle attrezzature tecniche e didattiche esistenti, con descrizione della specifica destinazione data alle attrezzature nell'organizzazione scolastica, con riferimento alla planimetria per quanto concerne l'indicazione dei locali ove sono ubicate; ove del materiale si servano più scuole deve farsene espressa menzione.

6) Relazione concernente la situazione socio-ambientale della zona in cui opera la scuola, anche in relazione alla presenza di altre strutture educative statali e non statali e la funzione che la scuola ha la capacità di svolgere nel territorio.

Documentazione varia.

1) Elenco delle eventuali ulteriori variazioni intervenute in qualsiasi settore rispetto alla situazione già notificata al Ministero.

2) Ricevuta del versamento alla tesoreria provinciale sul conto dei depositi provvisori presso il Provveditorato agli studi, di una somma non inferiore a L. 500.000, salvo conguaglio, per le indennità da corrispondere all'ispettore ministeriale.

87A11089

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del corso-concorso di formazione dirigenziale a trentadue posti per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, vacanti al 31 dicembre 1983.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 15 del 15 agosto 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 agosto 1987, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1987, registro n. 42, foglio n. 218, che approva la graduatoria di merito e dichiara gli ammessi al corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, in relazione ai posti vacanti al 31 dicembre 1983, indettto con decreto ministeriale 16 novembre 1984.

87A11176

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico distrettuale a tredici posti di cancelliere nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici giudiziari aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Ancona.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 15 del 15 agosto 1987, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso pubblico distrettuale a tredici posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici giudiziari aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Ancona, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1985, ai sensi della legge 26 aprile 1985, n. 162.

87A11177

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico distrettuale a ventinove posti di cancelliere nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici giudiziari aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 15 del 15 agosto 1987, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso pubblico distrettuale a ventinove posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici giudiziari aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Firenze, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1985, ai sensi della legge 26 aprile 1985, n. 162.

87A11178

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico distrettuale a otto posti di cancelliere nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici giudiziari aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 15 del 15 agosto 1987, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso pubblico distrettuale a otto posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici giudiziari aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Genova, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1985, ai sensi della legge 26 aprile 1985, n. 162.

87A11179

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a due posti di geologo e a otto posti di disegnatore e rinvio della pubblicazione del diario di esame dei concorsi pubblici a quarantotto posti di coadiutore dell'A.C. ed a quattordici posti di assistente del G.C.

Le prove scritte dei concorsi sottoindicati avranno luogo presso i locali del palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno n. 1, con inizio alle ore 8, nei giorni:

concorso a due posti di geologo 11 e 12 aprile 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 1987);

concorso a otto posti di disegnatore 11 e 12 aprile 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1987).

Il diario delle prove d'esame dei concorsi pubblici a quarantotto posti di coadiutore in prova dell'A.C. ed a quattordici posti di assistente in prova del G.C. pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente n. 241 del 15 ottobre 1987 e n. 240 del 14 ottobre 1987 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1988.

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.

87A11309

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diari delle prove scritte di concorsi a posti di primo dirigente amministrativo

Il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a primo dirigente amministrativo (ciclo 1984), indetto con il decreto ministeriale 16 giugno 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1987), sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 1988.

Il diario delle prove scritte del concorso speciale, per esami, e del concorso pubblico, per titoli ed esami, a primo dirigente amministrativo (ciclo 1985), indetto con il decreto ministeriale 16 giugno 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1987), sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 1988.

Il diario delle prove scritte del concorso speciale, per esami, e del concorso pubblico, per titoli ed esami, a primo dirigente amministrativo (ciclo 1986), indetto con il decreto ministeriale 16 giugno 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1987), sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 1988.

87A11126

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso speciale, per esami, a undici posti di primo dirigente nel ruolo amministrativo per i posti attualmente vacanti e per gli ulteriori posti comunque vacanti con decorrenza 1° gennaio 1988.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1987, n. 471;

Considerato che, ai sensi della predetta legge n. 471/87, i posti di primo dirigente nel ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile, comunque vacanti alla data del 1° gennaio 1988, sono destinati ad un unico concorso speciale, per esami, di cui all'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301;

Considerato che nel novero dei posti «comunque vacanti» debbono essere ricompresi anche i posti di primo dirigente per i quali siano stati indetti i relativi concorsi, ma le cui procedure non si siano esaurite con l'approvazione della relativa graduatoria alla data di entrata in vigore della legge 19 novembre 1987, n. 471, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, per i quali occorre pertanto procedere alla dichiarazione di estinzione;

Considerato che alla data del presente decreto nella qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo di cui al quadro *A* della tabella XVII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ed all'allegato *B* della legge 31 dicembre 1982, n. 979 - quadro *A*, concernente «Disposizioni per la difesa del mare» sono vacanti undici posti;

Considerato che, entro il 1° gennaio 1988, si renderanno vacanti ulteriori posti di primo dirigente a seguito di collocamento in quiescenza o di promozione alla qualifica di dirigente superiore;

Ritenuta la necessità di procedere sollecitamente all'emanazione del bando di concorso per la copertura dei posti comunque vacanti al 1° gennaio 1988;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, convertito, con modificazioni, in legge 19 novembre 1987, n. 386, è indetto il concorso speciale, per esami, a undici posti di primo dirigente nel ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile per i posti attualmente vacanti ed agli ulteriori posti di primo dirigente che risulteranno comunque vacanti con decorrenza 1° gennaio 1988.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati nel primo comma dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero della marina mercantile Direzione generale affari generali e personale Viale dell'Arte, 16 Roma, contenente le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, qualifica, luogo e data di nascita, domicilio e recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) titolo di studio posseduto;

c) titolo di servizio di cui al comma terzo dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

d) le prove facoltative di lingua estera che si intendono sostenere (limitatamente alla lingua francese ed inglese).

La firma in calce alla domanda deve essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale l'interessato presta servizio.

Art. 4.

Con successivo decreto si procederà alla nomina della commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 5.

Gli esami del concorso consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione della marina mercantile.

La seconda prova scritta verterà sul diritto amministrativo.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio, oltre che sul diritto amministrativo, verterà anche sul diritto della navigazione e sull'economia dei trasporti marittimi e, facoltativamente, sulla lingua francese e/o inglese.

Detto colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il direttore generale degli affari generali e del personale farà pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

Art. 6.

Le prove scritte del concorso si terranno nei giorni 20 e 22 febbraio 1988 alle ore 8 in Roma presso il palazzo degli esami, via Induno. Ciascuna prova scritta avrà la durata di otto ore.

Art. 7.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori avrà decorrenza 1° gennaio 1988. I vincitori del concorso seguiranno nel ruolo organico il primo dirigente dott. D'Agostino Gerarda.

Art. 8.

I dipendenti nominati ai sensi dell'articolo precedente sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi a norma dell'art. 4 della predetta legge n. 301/84.

Art. 9.

Per quanto non previsto dal presente bando si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10.

I concorsi a posti di primo dirigente già indetti e le cui procedure non si siano concluse con l'approvazione delle relative graduatorie alla data di entrata in vigore della legge 19 novembre 1987, n. 471, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, sono dichiarati estinti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1987

Il Ministro: PRANDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1987
Registro n. 9 Marina Mercantile, foglio n. 324

87A11127

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove scritta e pratica dei concorsi pubblici, per esami, a due posti di funzionario tecnico e ad un posto di assistente tecnico presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

La prova scritta e quella pratica del concorso pubblico, per esami, a due posti di funzionario tecnico in prova, ottava qualifica funzionale, presso l'osservatorio astronomico di Trieste, indetto con decreto ministeriale 17 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1987, registro n. 31, foglio n. 384, avranno luogo, rispettivamente nei giorni 13 e 14 gennaio 1988, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Trieste, via G.B. Tiepolo n. 11, Trieste.

La prova scritta e quella pratica del concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente tecnico in prova, sesta qualifica funzionale, presso l'osservatorio astronomico di Trieste, indetto con decreto ministeriale 29 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1987, registro n. 27, foglio n. 223, avranno luogo, rispettivamente nei giorni 11 e 12 gennaio 1988, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Trieste, via G.B. Tiepolo n. 11, Trieste.

87A11128

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Spostamento della sede delle prove scritte del concorso, per esami, a due posti di segretario tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto dei segretari tecnici.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami, a due posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto dei segretari tecnici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 28 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1987, registro n. 7 Sanità, foglio n. 314, già fissate presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, avranno luogo presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, Roma, nei giorni 8 e 9 febbraio 1988, con inizio alle ore 8,30.

Di tale nuova sede verrà fatta singola partecipazione ai candidati.

87A11207

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Concorso ad un posto di funzionario tecnico presso la cattedra di medicina legale e delle assicurazioni

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 adottata dalla Corte dei conti in sezione di controllo, nell'adunanza del 12 ottobre 1984;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 2008 del 4 giugno 1986;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 280 A/2 del 19 gennaio 1987;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1984, registro n. 16, foglio n. 161, con il quale è stata disposta, in favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria una ulteriore assegnazione di posti di organico dei ruoli del personale non docente secondo quanto indicato nella tabella *B*/16 unita allo stesso decreto interministeriale 22 dicembre 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1984, registro n. 81, foglio n. 308, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 9 dicembre 1985, con il quale viene assegnato un posto di tecnico laureato alla cattedra di medicina legale e delle assicurazioni della facoltà di medicina e chirurgia del secondo Ateneo di Roma;

Vista la nota ministeriale n. 746 di prot. del 26 febbraio 1986, con la quale questo Ateneo è stato autorizzato a bandire il concorso pubblico, ad un posto di tecnico laureato presso la cattedra di medicina legale e delle assicurazioni della facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università degli studi di Roma;

Visto il decreto rettorale n. 3610 del 3 dicembre 1986;

Visto il rilievo della Corte dei conti n. 122 del 7 febbraio 1987;

Considerato che a seguito del predetto rilievo occorre annullare il citato decreto rettorale n. 3610 del 3 dicembre 1986;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto rettorale n. 3610 del 3 dicembre 1986 è annullato.

Art. 2.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario tecnico di ruolo in prova, ottava qualifica funzionale (area funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria) presso la cattedra di medicina legale e delle assicurazioni della facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università degli studi di Roma.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 2 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

F) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione, indirizzate al rettore della seconda Università degli studi di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B)* del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni con l'indicazione della qualifica e della carriera e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 4-*bis*.

Nella domanda dovranno essere elencati ed allegati gli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità, ovvero pubblicazioni, etc.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 5.

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 3, titolo I e dell'art. 35, totale II, del decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una di contenuto teorico pratico ed una prova orale, da stabilirsi ai sensi dell'art. 1, quinto comma, del titolo I, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, come da programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove scritte, il tempo a disposizione dei candidati non potrà essere inferiore alle otto ore.

Art. 7.

Ove, per il numero dei candidati, non sia possibile lo svolgimento della prova pratica in un unico contesto di tempo e di luogo, sarà in facoltà della commissione di distribuire i candidati in gruppi e di convocare ogni gruppo in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno per l'esecuzione della prova stessa.

Nel caso in cui la commissione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione stessa temi diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza ed a difficoltà di esecuzione.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del mese e del luogo in cui le stesse si svolgeranno verrà comunicato ai candidati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e le prove scritte, non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 11.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 12.

I concorrenti che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, in quanto appartenenti ad una o più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno tenuti a presentare o a far pervenire, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore del secondo Ateneo di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 Roma, entro il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove scritte. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro postale a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 13.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Il decreto rettorale di approvazione della graduatoria generale di merito, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 15.

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla seconda Università degli studi di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, lettera *A)*, del presente bando di concorso;

2) estratto per riassunto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il quarantesimo anno di età, dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o dell'esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittime.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 16.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprecché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 17.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno immessi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, nella ottava qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente.

I vincitori del concorso, immessi nella predetta qualifica funzionale, saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale se riconosciuti idonei saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1987

Il rettore: GARACI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 14 novembre 1987
Registro n. 39 Università, foglio n. 190

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

A) *Prima prova scritta:*

Problemi diagnostici in patologia forense: metodologie e tecniche settorie, semeiologiche e di laboratorio che rendono possibile la loro soluzione.

B) *Seconda prova scritta* (a contenuto teorico-pratico):

Identificazione di reperti di interesse medico-forense mediante l'impiego di strumentazione.

C) *Prova orale:*

Metodiche identificative su reperti di competenza medico-forense.

ALLEGATO 2

Schema da seguire nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al magnifico rettore della seconda Università degli studi - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 ROMA

Il sottoscritto (1) .... nato a .... (provincia di ....) il.. e residente in.. (provincia di ....) via .... n. .... c.a.p. .... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un.posto di funzionario tecnico presso la cattedra/dipartimento di .... della facoltà di .... bandito con decreto del rettore della seconda Università degli studi di Roma n. 3768/ND del 22 aprile 1987 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 297 del 21 dicembre 1987.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, perchè .... (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo..... ....,

4) non ha riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali .... (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio......................... .... (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente..;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .... (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni... (indicare anche il numero del codice di avviamento postale e recapito telefonico).

Data, ...

Firma .... (5)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale titolo.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario competente a ricevere la domanda.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 4-*bis* del bando di concorso, gli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione devono essere elencati ed allegati alla domanda. Saranno presi in considerazione solo i titoli in regola con le vigenti disposizioni sul bollo.

87A11181

Concorso a due posti di funzionario tecnico presso la cattedra di odontoiatria

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1984, registro 16, foglio n. 161, con il quale è stata disposta, in favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria una ulteriore assegnazione di posti di organico dei ruoli del personale non docente secondo quanto indicato nella tabella *B*/10 unita allo stesso decreto interministeriale 22 dicembre 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1985, registro n. 27, foglio n. 154, pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* n. 109 del 10 maggio 1985, con il quale sono stati assegnati due posti di tecnico laureato alla cattedra di odontoiatria della facoltà di medicina e chirurgia del secondo Ateneo di Roma;

Vista la nota ministeriale n. 2722 di prot. dell'11 luglio 1985, con la quale questo Ateneo è stato autorizzato a bandire il concorso pubblico a due posti di tecnico laureato presso la cattedra di odontoiatria della facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università degli studi di Roma;

Visto il decreto rettorale n. 3804 del 12 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1987, registro n. 23, foglio n. 328, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, a due posti di funzionario tecnico presso la cattedra di odontoiatria della facoltà di medicina e chirurgia del secondo Ateneo di Roma;

Vista l'errata-corrige al decreto ministeriale 20 maggio 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 6 ottobre 1983, in particolare la parte di seguito riportata «.... nell'art. 35, secondo comma, dove è scritto: "concorso pubblico, per esami" leggasi:"concorso pubblico, per titoli ed esami, ..."»;

Considerato che il concorso in questione deve essere bandito per titoli ed esami;

Decreta:

Art. 1.

Per il motivo esposto nelle premesse del presente decreto, il decreto rettorale n. 3804 del 12 maggio 1987 è revocato.

Art. 2.

È indetto il concorso pubblico, per titoli esami, a due posti di funzionario tecnico di ruolo in prova, ottava qualifica funzionale (area funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria) presso la cattedra di odontoiatria della facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università degli studi di Roma.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 2 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

F) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione, indirizzate al rettore della seconda Università degli studi di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B)* del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loco carico;

f) il titolo di studio;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni con l'indicazione della qualifica e della carriera e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 5.

Nella domanda dovranno essere elencati ed allegati gli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità, ovvero pubblicazioni, etc.

Art. 6.

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 3, titolo I e dell'art. 35, titolo II, del decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una di contenuto teorico pratico ed una prova orale, da stabilirsi ai sensi dell'art. 1, quinto comma, del titolo I, del decreto interministeriale 20 maggio 1983 come da programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove scritte, il tempo a disposizione dei condidati non potrà essere inferiore alle otto ore.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riservera il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 8.

Ove, per il numero dei candidati, non sia possibile lo svolgimento della prova pratica in un unico contesto di tempo e di luogo, sarà in facoltà della commissione di distribuire i candidati in gruppi e di convocare ogni gruppo in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno per l'esecuzione della prova stessa.

Nel caso in cui la commissione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione stessa temi diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza ed a difficoltà di esecuzione.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del mese e del luogo in cui le stesse si svolgeranno verrà comunicato ai candidati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 10.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 11.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 12.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 13.

I concorrenti che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, in quanto appartenenti ad una o più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno tenuti a presentare o a far pervenire, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore del secondo Ateneo di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 Roma, entro il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove scritte. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro postale a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 14.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma dalle media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Il decreto rettorale di approvazione della graduatoria generale di merito, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 16

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla seconda Università degli studi di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, lettera *A*), del presente bando di concorso;

2) estratto per riassunto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il quarantesimo anno di età, dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o dell'esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura competente per residenza del candidato;

7) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla pretura competente per territorio del candidato;

8) certificato medico, rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità c mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

9) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittime.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 8) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 17.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 18.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno immessi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, nella ottava qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente.

I vincitori del concorso, immessi nella predetta qualifica funzionale, saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale se riconosciuti idonei saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 28 luglio 1987

Il rettore: GARACI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 7 novembre 1987
Registro n. 37 Università, foglio n. 233

ALLEGATO 1

Schema da seguire nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale da L. 5000)

Al magnifico rettore della seconda Università degli studi - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 ROMA

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....
(provincia di ....) via........................ n. .... c.a.p. ....
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... post... di tecnico.. presso la cattedra/dipartimento di .... della facoltà di.......... bandito con decreto del rettore della seconda Università degli studi di Roma n. 3880/ND del 28 luglio 1987 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 297 del 21 dicembre 1987.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, perché .... (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di..................... oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

4) non ha riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali.. (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio................. (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente:...;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .... (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni.. (indicare anche il numero del codice di avviamento postale e recapito telefonico).

Data, ...

Firma .... (5)

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale titolo.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario competente a ricevere la domanda.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso, gli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione devono essere elencati ed allegati alla domanda. Saranno presi in considerazione solo i titoli in regola con le vigenti disposizioni sul bollo.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

A) *Prima prova scritta*:
La prevenzione stomatologica. Tecniche e sistemi.

B) *Seconda prova scritta* (a contenuto teorico pratico):
Tecniche di prevenzione per le malattie a rischio.

C) *Prova orale*:
Prove clinico-operative sulle tecniche di prevenzione.

87A11182

REGIONE SARDEGNA

Concorso ad un posto di assistente medico del servizio trasfusionale - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 7.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del servizio trasfusionale - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 7.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 34 del 27 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della U.S.L. in Nuoro.

87A11187

Aumento, da quattro a sei, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad operatore professionale di prima categoria - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 7.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad operatore professionale di prima categoria - ostetrica (il numero dei posti è elevato da quattro a sei).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 7 del 10 marzo 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Nuoro.

87A11188

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 14

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 14, a:

un posto di veterinario coadiutore di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero dell'unità operativa di anestesia e rianimazione, sede di servizio ubicata nell'ambito del territorio comunale di Merate;

tre posti di operatore professionale coordinatore - capo sala, sede di servizio ubicata nell'ambito del territorio comunale di Merate;

un posto di assistente tecnico da assegnare al servizio di igiene pubblica ed ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro - unità operativa tutela della salute nei luoghi di lavoro, sede di servizio ubicata nell'ambito del territorio comunale di Merate;

un posto di assistente tecnico da assegnare al servizio amministrativo - unità operativa gestione tecnico-patrimoniale, sede di servizio ubicata nell'ambito del territorio comunale di Merate.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo - unità operativa amministrazione del personale dell'U.S.L. in Merate (Como).

87A11216

Concorso ad un posto di assistente medico di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 63

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami ad un posto di assistente medico di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 63.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 48 del 2 dicembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale dell'U.S.L. in Desio (Milano).

87A11191

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75/6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità saniaria locale n. 75/6, a:

due posti di assistente sanitario;
cinque posti di infermiere professionale;
due posti di tecnico di laboratorio;
un posto di tecnico di radiologia;
un posto di terapista della riabilitazione;
un posto di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 49 del 9 dicembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Milano.

87A11213

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 51

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 51, a:

Ruolo sanitario:

tre posti di psicologo collaboratore;
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio al laboratorio di analisi chimico-cliniche;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pneumologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 46 del 18 novembre 1987 e n. 47 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - settore concorsi dell'U.S.L. in Novara.

87A11220

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 69

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 69, a:

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - personale di vigilanza ed ispezione;
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica:

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Nizza Monferrato (Asti).

87A11218

Concorso ad un posto di direttore amministrativo capo servizio economico finanziario presso l'unità sanitaria locale n. 71

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo capo servizio economico finanziario presso l'unità sanitaria locale n. 71.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 44 del 4 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Valenza (Alessandria).

87A11219

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 76

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 76, a:

due posti di assistente medico di medicina generale - area funzionale di medicina;

un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia - area funzionale di chirurgia;

un posto di analista collaboratore;

due posti di operatore professionale di seconda categoria - massofisioterapista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Casale Monferrato (Alessandria).

87A11189

Aumento, da uno a tre, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 76.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 76 (il numero dei posti è elevato da uno a tre).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Casale Monferrato (Alessandria).

87A11190

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

cinque posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio medico;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - dietista;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - fisiokinesiterapista;

un posto di operatore tecnico - cucina e mensa.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 141 del 20 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in San Vito al Tagliamento (Pordenone).

87A11221

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 26

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 26, a:

un posto di collaboratore coordinatore;

quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione;

un posto di chimico coadiutore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 67 del 20 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Bussolengo (Verona).

87A11217

REGIONE TOSCANA

Concorso ad un posto di veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, presso l'unità sanitaria locale n. 5.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, presso l'unità sanitaria locale n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 55 dell'11 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale presso il presidio ospedaliero «S. Francesco» in Barga (Lucca).

87A11215

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di primario di laboratorio analisi;

tre posti di operatore professionale di prima categoria, collaboratore - ostetrica;

nove posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia medica;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio medico;

un posto di coadiutore amministrativo;

un posto di operatore professionale dirigente - capo servizi sanitari ausiliari;

tre posti di operatore tecnico - autista;

quattro posti di agente tecnico - ausiliario socio-sanitario;

un posto di vice direttore amministrativo del secondo servizio amministrativo;

un posto di primario di pediatria;

un posto di farmacista dirigente;

un posto di assistente medico di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione n. 122 del 23 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Fossombrone (Pesaro).

87A11192

REGIONE SICILIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 10.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia - area funzionale di chirurgia, a tempo pieno, per il consultorio familiare, presso l'unità sanitaria locale n. 10.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 44 del 31 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Casteltermini (Agrigento).

87A11212

PROVINCIA DI TRENTO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Vallagarina

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Vallagarina, a:

un posto di dirigente sanitario responsabile del servizio per l'assistenza ospedaliera e specialistica - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di direttore amministrativo capo servizio economico-finanziario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 17 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Rovereto (Trento).

87A11214

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 295 del 18 dicembre 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova: Concorsi pubblici, per esami, ad un posto di assistente economico-statistico, un posto di assistente tecnico e un posto di traduttore.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 43/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221